



---

Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

383<sup>a</sup> seduta pubblica  
venerdì 23 gennaio 2015

Presidenza del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . .* Pag. 5-35

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) . . . . .* 37-88

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . .* 89-108

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 5, 6, 7
CRIMI (M5S) . . . . .	5
SANTANGELO (M5S) . . . . .	6
GAETTI (M5S) . . . . .	6, 7
Verifiche del numero legale . . . . .	7

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . .

7

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE . . . . .	8
----------------------	---

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(1385) *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtoned ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)

(1449) **BRUNO ed altri.** – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	.8, 9, 10 e passim
----------------------	--------------------

FINOCCHIARO (PD) . . . . .	Pag. 8, 9, 10 e passim
CRIMI (M5S) . . . . .	10, 14, 20
MARTELLI (M5S) . . . . .	11, 27, 28
MARCUCCI (PD) . . . . .	11
FORNARO (PD) . . . . .	12, 21
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento . . . . .	13, 19
DE PETRIS (Misto-SEL) . . . . .	15, 16, 29 e passim
CANDIANI (LN-Aut) . . . . .	17
MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) . . . . .	18
GAETTI (M5S) . . . . .	19, 28
DIVINA (LN-Aut) . . . . .	21
D'ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) . . . . .	22, 23
MORRA (M5S) . . . . .	25
CAMPANELLA (Misto-ILC) . . . . .	25, 26
MARTON (M5S) . . . . .	26
PUGLIA (M5S) . . . . .	27
BUCCARELLA (M5S) . . . . .	31
CIOFFI (M5S) . . . . .	31, 32
CASTALDI (M5S) . . . . .	32, 33
STUCCHI (LN-Aut) . . . . .	33

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 26 GENNAIO 2015 . . . . .

35

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 1385

Articolo 1 . . . . .	37
Emendamento 1.7000/1 (testo 2)/100 e seguenti precedentemente accantonati . . . . .	57

## ALLEGATO B

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .

89

## CONGEDI E MISSIONI . . . . .

98

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

**GOVERNO**

Trasmissione di atti .....Pag. 98

**GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

Trasmissione di atti ..... 98

**INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme .....Pag. 99

Interrogazioni ..... 99

Da svolgere in Commissione ..... 108

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).  
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

#### Sul processo verbale

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sul processo verbale.

Il verbale della seduta di ieri è lunghissimo e chiaramente ho avuto un po' di difficoltà a poterlo esaminare tutto, cosa che ho fatto durante la notte, per verificare se fosse stato trascritto tutto quanto avvenuto; ciò nonostante abbiamo fatto anche questo tipo di lavoro, pur di essere precisi questa mattina.

Vorrei pertanto sollevare l'attenzione in merito ad alcuni contenuti del processo verbale. Nel corso della seduta, in più di un'occasione, abbiamo sollevato delle eccezioni in merito alle decisioni prese dalla Presidenza relativamente, in particolare, alla non ammissibilità, per estraneità di materia, di alcuni emendamenti; successivamente, invece, sono stati ammessi, senza eccepire l'estraneità di materia, altri emendamenti di natura analoga, se non identica.

Abbiamo eccepito varie questioni, ma nel verbale non risultano – almeno dalla prima verifica che abbiamo potuto fare – le risposte della Presidenza: mi riferisco al «vabbè», utilizzato in più di un'occasione, prima dalla Presidenza Calderoli – ricordo anche ieri mattina – poi dalla Presidenza Fedeli e poi, se non ricordo male, anche dalla Presidenza Lanzilotta. La nostra richiesta, quindi, è stata in più di un'occasione liquidata con una risposta molto laconica come un «vabbè», e andiamo avanti.

Quell'espressione, detta un po' fuori microfono e così percepita, non risulta in alcuna parte del verbale.

Pertanto, chiedo la rettifica del verbale, con l'introduzione, in particolare dopo il mio intervento nel quale ho sollevato l'eccezione sull'emendamento 1.9, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, della risposta della Presidenza esplicitata con un «vabbè». Questo per ricordare meglio qual è stato il termine utilizzato dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, per ricordarlo innanzitutto a me stesso, leggo il comma 1 dell'articolo 60 del Regolamento, che recita come segue: «Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti» – e ci sono – «e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato».

Quello che lei, senatore Crimi, invece, ha eccepito in questa occasione viene riportato nel Resoconto stenografico.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vediamo se io riesco ad essere più preciso.

Facendo riferimento proprio all'articolo 60, comma 1, del Regolamento, da lei appena citato, le chiedo gentilmente di modificare il processo verbale che è stato appena letto ed esaminato, proprio nella notte, dal Gruppo Movimento 5 Stelle. Si tratta di una modifica sostanziale.

Ieri, proprio nella fase del dibattito di una parte importante di questo procedimento, l'emendamento 1.12221, a prima firma del senatore Zeller, è stato trasformato, come era nelle possibilità del senatore Zeller, in ordine del giorno. Ad oggi, questo testo è stato accolto con parere favorevole del Governo, ma nessuno in Aula è stato nelle condizioni di poter leggere la riformulazione di questo emendamento, così importante nei contenuti, così come trasformato in ordine del giorno.

Io sono intervenuto per eccepire la modalità non corretta utilizzata per la trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno e, quindi, prego che venga inserito questo mio intervento, citando almeno l'emendamento in questione. Chiedo che venga apportata questa modifica al processo verbale, citando proprio l'articolo 60, comma 1, del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni che sono state fatte verranno riportate nel Resoconto stenografico della seduta di oggi. Nel processo verbale della seduta di ieri, come specificato dall'articolo 60, comma 1, sono inammissibili, perché non si tratta né di deliberazioni né di interventi. (*Commenti del senatore Santangelo*). Senatore Santangelo, è agli atti.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,49).

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare gli alunni della Scuola «Santa Maria della Porziuncola» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. Li ringraziamo per la loro vivacità e li salutiamo (*Applausi*).

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1385) Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri*)

**(1449) BRUNO ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati**

*(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,50)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1385, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri, e 1449.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1385.

Ricordo che nella seduta di ieri sono proseguite le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 1.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, annuncio che, a seguito di una lettura più attenta dell'emendamento 1.7001, e grazie anche al contri-



buto di moltissime colleghe e colleghi, ritengo di dover apportare due correzioni, che ho già comunicato alla Presidenza, all'emendamento stesso.

La prima, che è nata da un confronto con molte colleghe di tutti i Gruppi parlamentari, come le senatrici Chiavaroli e Lanzillotta, corregge una previsione. Come i colleghi ricorderanno, nel testo originario non era prevista nessuna norma di riequilibrio della rappresentanza per quanto riguarda i capilista. Questa norma viene introdotta con l'emendamento 1.7001 nella proporzione di 40 e 60. Sennonché la scrittura, prevedendo che vi fosse la possibilità di arrotondamento all'unità superiore, rischiava di produrre uno scatto che, sommandosi, avrebbe ridotto vistosamente la rappresentanza di genere.

Di conseguenza, la correzione che riteniamo di apportare è di sostituire, alla fine del paragrafo di cui al punto 4), alle parole «unità superiore», le parole «unità più prossima», espressione matematica che appunto indica che, quanto più ci si avvicina all'unità, tanto più è possibile effettuare l'arrotondamento.

La seconda correzione è piuttosto una norma di chiusura. Essa si riferisce alle ipotesi previste puntualmente al punto 8) di nullità nell'espressione del voto: la norma finale del paragrafo, il comma 6, recita: «Ogni altro modo di espressione del voto difforme dalle disposizioni previste dall'articolo 58, secondo comma, e dal presente articolo ne determina la nullità». Aggiungeremmo: «nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

Ritengo sia un modo per chiudere l'ambito delle ipotesi in cui il voto può essere dichiarato nullo, avendo riguardo alla necessità che nella scheda l'espressione del voto non sia riconoscibile né vi sia volontà di annullare la scheda.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, mi scusi se mi permetto di sottoporle possibili correzioni da un punto di vista non matematico ma grammaticale.

Là dove, al comma 4, si dice «all'unità più prossima», mi chiedo se il termine «più vicina» non sia forse più corretto.

FINOCCHIARO (PD). In effetti è l'espressione matematica, non so se in una legge possa andar bene.

PRESIDENTE. Credo che, trattandosi di una legge, il termine «più vicina» sia meglio di «più prossima», che è termine matematico.

FINOCCHIARO (PD). Sì, perché «più» è «prossimo» e, quindi, in realtà, ci troveremmo ad avere «prossimissimo».

PRESIDENTE. Inoltre, con riguardo alla seconda correzione, al comma 6: dopo «ne determina la nullità» forse aggiungerei un «anche». Provi a rileggerlo nel suo insieme.

FINOCCHIARO (*PD*). L'ho riletto e ho capito la sua obiezione, su cui penserò un attimo.

Tuttavia, a me pare che il comma 6 riguardi tutte le altre modalità di espressione del voto, oltre quelle puntualmente elencate ai punti precedenti, difformi dalle previsioni di legge. A me pare che proprio a questo ambito, vasto e non regolato, facciamo riferimento con questa norma di chiusura che, sarebbe bene precisare, scatta ogniqualvolta questa difformità, che non è tra quelle che determinano espressamente nullità, manifesti l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Secondo me, quindi, l'«anche» non ci va, ma mi riservo di riflettere sulle sue osservazioni perché normalmente sono molto pertinenti.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, visto che la presidente Finocchiaro ha sollevato due questioni di non poco conto, in particolare quella relativa alla nullità del voto, che sappiamo bene essere uno dei punti più delicati in materia elettorale, e considerati anche i suoi suggerimenti, che dimostrano come il testo possa forse essere migliorato con qualche suggerimento, le chiederei un margine di tempo, ciò al fine di poter valutare e avere la possibilità di presentare qualche subemendamento, volto all'introduzione di preposizioni o avverbi che potrebbero aiutare la migliore comprensione del testo.

Vorremmo essere sicuri di non incorrere in situazioni in cui i Presidenti di seggio, che sappiamo essere i soggetti finali che si troveranno a dover interpretare in ultima istanza queste norme e sappiamo essere cittadini normali, e quindi non necessariamente esperti di materie giuridiche o così capaci di giostrarsi tra tutte le norme, se il testo non fosse scritto in maniera chiara, potrebbero avere qualche difficoltà di interpretazione.

Sappiamo che spesso, trattandosi in particolare di una legge che prevederà le preferenze in seconda battuta dopo i capilista in collegi piccoli, potremo avere situazioni in cui ce la si gioca al limite della preferenza. E quindi, potrebbero essere presentati ricorsi di tipo amministrativo a pioggia, che renderebbero vana l'elezione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, se non vi sono eccezioni, io reputo corretta la sua richiesta, ridimensionando però i termini della possibilità, perché stiamo parlando di interventi che – come da lettura della senatrice Finocchiaro – sembrano anche più ampi rispetto a quello che sono nella realtà, perché vanno ad aggiungersi ad una frase che è già compresa nel testo.

Pertanto, considerando che bisogna far decorrere i venti minuti dal preavviso, sospenderei la seduta fino alle ore 10,30, per dare modo ai colleghi di poter predisporre i relativi subemendamenti.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, bisognerebbe riformulare meglio il testo degli emendamenti in esame, e i presentatori ci possono pensare durante questa pausa.

Scrivere «all'unità» è sbagliato matematicamente, perché l'unità è 1, punto e basta. Si dovrebbe scrivere invece «all'intero positivo» e, quindi, tali parole andrebbero inserite in sostituzione in tutti i luoghi in cui ricorrono le parole «all'unità».

PRESIDENTE. La ringraziamo per il contributo, senatore Martelli, vista la sua esperienza professionale. Stiamo specializzandoci in ogni genere di materia.

La seduta è sospesa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

(*La seduta, sospesa alle ore 9,57, è ripresa alle ore 10,36*).

La seduta è ripresa.

Colleghi, comunico che dal prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di un voto segreto, che verrà valutata dalla Presidenza. Il riferimento numerico al subemendamento per cui la richiesta è stata fatta verrà comunicato appena sarà stato disposto l'ordine numerico dei subemendamenti.

Nel frattempo, passiamo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 1.7000.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7000/1 (testo 2)/100.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per fare una precisazione. Mi scuso con la Presidenza e con i colleghi per il fatto che ieri, nella giornata convulsa e nei tempi ristretti, purtroppo ho commesso un mero errore materiale nello scrivere l'emendamento. Alla nona riga, là dove esso recita: «(...) in cui essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati», ho usato il plurale mentre avrei dovuto usare il singolare. In questo senso chiedo una correzione, in modo che risulti: «(...) in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzato».

Mi scuso per questo, sia con lei che con tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Mi sembra grammaticalmente corretto, senatore Marcucci.

FORNARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (PD). Signor Presidente, ieri, per chiarezza e tranquillità di tutti avevo chiesto, se era possibile, di avere, così come è stato alla Camera dei deputati, una simulazione degli effetti del subemendamento Marcucci.

Il Governo, in via informale, sentiti i tecnici, ha risposto che questa simulazione non è possibile per un problema molto semplice: i 100 collegi, a differenza del testo Camera (dove erano 120, allegati), non sono definiti e, quindi, di fatto, in assenza dei collegi, non è possibile fare la simulazione. Capisco e comprendo l'obiezione. Tuttavia, dal momento che non abbiamo ancora votato e che non siamo al testo definitivo, chiederei che, di qui al passaggio alla Camera dei deputati, si compia uno sforzo di simulazione per poter comprendere gli effetti di questa modifica.

In assenza della simulazione, però, chiedo al Governo e al presentatore la conferma di un'interpretazione, perché nel frattempo è nata un'altra preoccupazione, e chiedo scusa se tedio i colleghi su un aspetto tecnico. Il meccanismo così correttamente descritto dal collega Quagliariello e che personalmente condivido efficiente e consente, alla fine, nei deficitari, non di limitare la casualità (perché, a priori, non sarà comunque possibile sapere dove andrà a cadere), ma, all'interno della circoscrizione, di andare a premiare la lista di quel partito che ottiene un maggior consenso all'interno della circoscrizione. Faccio un esempio concreto: nella circoscrizione Piemonte 2 NCD ottiene un seggio. Con il vecchio sistema, se quel seggio era perso in Provincia di Alessandria – cito casa mia, così faccio un calcolo più veloce – con il vecchio sistema si sarebbe recuperato ad Alessandria, dove l'NCD prende il 2 per cento. Con questo sistema, con ogni probabilità, quel seggio eccedentario il PD lo perde sempre in Provincia di Alessandria, ma l'NCD lo viene a recuperare a Cuneo, dove ha un radicamento storico e prende il 10 per cento. Quindi, c'è sempre una casualità: a priori non sai dove avrai raggiunto il migliore risultato, ma a quel punto eviti di procedere.

La preoccupazione che ho introdotto era un'altra ancora: mi riferisco al fatto che questo meccanismo non potesse nel caso limite determinare che a quel punto il seggio eccedentario del PD fosse l'unico e, quindi, in un caso estremo, che ci si trovasse a non avere rappresentanti di un intero territorio in Parlamento. La mia interpretazione è che questo problema sia risolto dal fatto che l'attribuzione, così come descritta dal subemendamento, riguardi soltanto i seggi attribuiti alle liste con le parti decimali dei quozienti; quindi, non è matematicamente possibile, in ragione del premio di maggioranza assegnato alla lista. Infatti, se non ci fosse il premio di maggioranza alla lista, questo potrebbe portare al caso limite di una coalizione di nanoliste.

Se si andrà nella direzione indicata dagli emendamenti della senatrice Finocchiaro e da quanto espresso a più riprese (cioè con il premio alla li-

sta), questo problema è risolto, perché, di fatto, abbiamo la certezza dell'attribuzione del quoziente intero per la lista che ottiene il premio di maggioranza in tutti i collegi.

Aggiungo una seconda richiesta. Qualora (perché non si è ancora votato) non si prevedesse il premio di lista e si rimanesse al premio di coalizione, questa norma va rivista, inserendo una norma di chiusura che sostanzialmente escluda dal calcolo della graduatoria degli eccedentari quei collegi dove è stato attribuito un solo seggio.

Chiedo quindi un impegno formale del Governo in questa direzione e cioè di effettuare, prima del passaggio alla Camera dei deputati, una simulazione; in secondo luogo, qualora venisse confermato il testo approvato dalla Camera dei deputati che prevede il premio di coalizione, chiedo di inserire una norma di chiusura per garantire – e lo sottolineo – oltre ad un migliore efficientamento (per evitare non tanto l'effetto *flipper* ma ciò che ho detto poc'anzi rispetto ai piccoli partiti) che ci sia un rappresentante per ogni collegio, perché – lo ricordo – non stiamo parlando di piccoli collegi. Fino al 1992 nel Senato era possibile che ci fossero, per le graduatorie di liste, collegi senza alcun rappresentante. Qui non stiamo parlando di piccoli collegi, ma di collegi che ragionevolmente, escluse le grandi città, saranno provinciali o pluriprovinciali.

Pur aderendo all'impostazione del subemendamento e condividendo le preoccupazioni e la logica che lo supporta (in coerenza anche con quanto affermava il collega Quagliariello), mi sembra una preoccupazione legittima. Se il Governo dichiara di volersi assumere questi due impegni io annuncio che esprimerò un voto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Fornaro, credo che le sue preoccupazioni siano legittime da un punto di vista matematico, però le ricordo che abbiamo votato l'emendamento presentato dal senatore Stefano Esposito che prevede che il premio vada alla lista. Pertanto, nell'ipotesi non dovesse essere approvato l'emendamento 1.7001, presentato dalla senatrice Finocchiaro, che recepisce quel principio, credo che quello sia l'ultimo dei problemi perché assisteremmo all'esplosione dell'intera legge elettorale in quanto non vi sarebbe più coincidenza fra i presupposti e ciò che si scrive.

Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Ovviamente condivido la spiegazione che ha appena fornito il presidente Calderoli poiché è naturale che, laddove dovessero cambiare alcuni presupposti nella scelta della legge elettorale che stiamo approvando in Senato, dovrebbero necessariamente essere apportati dei correttivi. Questo è nelle cose.

Quindi, verificheremo al termine dell'esame del provvedimento se dovesse esserci la necessità di apportare correttivi di questo tipo, ma è presumibile che non si ponga il problema.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, le sarei grato se, appena possibile, ci facesse un sunto di come procederemo con i lavori questa mattina.

Collegandomi alle affermazioni del senatore Fornaro, vorrei sottolineare che il provvedimento al nostro esame presenta delle criticità, che sono evidenti, nel suo impianto base che prevede la distribuzione in circoscrizioni e collegi e poi la distribuzione dei seggi per circoscrizioni per poi suddividerli ulteriormente in collegi, senza tener conto in maniera diretta del risultato conseguito presso i collegi.

Avrebbe avuto forse una logica il provvedimento se i cento collegi fossero stati direttamente investiti dall'ufficio centrale nazionale del numero dei seggi da assegnare. Se l'ufficio centrale nazionale invece di dividere i seggi per il numero delle circoscrizioni e dividere poi le circoscrizioni in collegi avesse attribuito direttamente ad ogni collegio il numero dei seggi spettanti per ogni lista, anche in quel caso si sarebbero potuti verificare dei piccoli effetti distorsivi, ma il tutto avrebbe avuto una sua semplicità. Già immagino le complicazione che ci saranno nei calcoli e nei sottocalcoli, per non parlare poi dei casi delle preferenze e di nullità di cui parleremo dopo.

Il collega Fornaro ha sollevato un problema che noi abbiamo posto fin dall'inizio dell'esame di questa legge in Commissione. Non era solo una questione ostruzionistica. Ricordo che anche in Commissione avevamo presentato pochi emendamenti (25). In particolare avevamo presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo a fornire un'ipotesi di collegi prima di procedere al voto finale. Ho reiterato la richiesta ieri e la ripresento ancora una volta: prima di procedere al voto finale sarebbe opportuno che tutti in quest'Aula, tutti, chiedessimo al Governo di mettere nero su bianco un'ipotesi di distribuzione dei collegi da allegare al disegno di legge che verrà sottoposto al voto. Diversamente andremo a votare un provvedimento mancante di qualcosa, mancante di tabelle. Alla Camera ricordo che le hanno tirate fuori all'ultimo momento, in una notte, su un foglio pasticciato.

Mentre non sono d'accordo con il collega Fornaro quando dice che bisogna chiedere al Governo un impegno (poi corretto dal presidente Calderoli nel senso che l'emendamento Esposito ha messo ormai la tagliola su questa legge), perché purtroppo questa è la dimostrazione di ciò che sta accadendo. In sostanza, un Governo – tra l'altro illegittimo, messo in piedi scacciando un altro Governo illegittimo (quindi una serie di figli illegittimi di questa Legislatura) – sta imponendo questa legge elettorale. Infatti lei, collega Fornaro, è stato costretto, suo malgrado, a chiedere al Governo di essere pronto a intervenire con correttivi qualora siano necessari. Ciò descrive semplicemente la situazione di imbarazzo in cui lei, ma anche tutti noi, ci troviamo perché siamo qui a chiedere al Governo, anche

in assenza di un relatore, di fare le funzioni di tutti: Governo, relatore ed estensore di questa legge.

Ecco perché questa legge non può andare avanti in questo modo: perché ha delle criticità evidenti che non si possono correggere continuando ad aggiungere righe. Questa è anche la schizofrenia legislativa cui siamo abituati: per sanare errori su errori continuiamo ad aggiungere righe e righe alla legge. E non sarà finita qui perché anche dopo l'emendamento della presidente Finocchiaro relativo ai casi di nullità si sono dovute aggiungere altre righe per specificare ancora meglio; ma non sarà sufficiente e vedrete che sarà necessaria una ulteriore specificazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questa è la tipica schizofrenia legislativa in cui ci troviamo coinvolti ormai da decenni per cui invece di semplificare le norme le andiamo a stratificare una sull'altra, rendendo sempre più incomprensibili le leggi per i cittadini, magari non per gli addetti ai lavori.

Anche riguardo a tutta la sua spiegazione, collega Fornaro, io sfido chiunque a comprendere i dettagli del suo calcolo e della sua simulazione senza avere qualcosa alla mano. Sfido chiunque in quest'Aula che non sia avvezzo a giocare con le leggi elettorali, con i calcoli e le distribuzioni dei seggi, a capire quali sono gli effetti possibili. E così ci si affida, mio malgrado come sempre, a tecnici, a manine che propongono e inseriscono altro. Ma ricordiamoci che è nelle pieghe delle leggi elettorali, nei particolari, che si annida la trappola. Questa legge elettorale è troppo, troppo complessa e articolata in questi meccanismi che prevedono i collegi dentro le circoscrizioni, seggi eccedentari e situazioni da sanare per dire che sia una legge chiara e semplice.

La legge elettorale, come avete detto voi, non io, deve fare in modo di rendere chiaro chi ha vinto la sera stessa delle elezioni. A voi interessa solo quello: sapere chi ha vinto. Ha vinto Renzi. Quello vi interessa, poi com'è composto il Parlamento non ve ne frega niente, diciamocelo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vi interessa sapere solo chi vince. Ma allora cambiamo il modello di questo Stato, facciamolo diventare una monarchia elettiva. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

L'ho detto in altre occasioni e lo ribadisco: questo è un atto eversivo che utilizza una legge elettorale per cambiare il modello di Stato previsto dalla nostra Costituzione e per cambiare il modello istituzionale esistente. Ma questa non è una vera e propria legge elettorale, perché dovrebbe adattarsi al modello istituzionale in vigore.

Pertanto, per il prossimo passaggio in Senato della riforma costituzionale, vi propongo di aggiungere due righe: l'Italia è una monarchia elettiva. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, già ieri, in quest'Aula, ho spiegato le difficoltà a intervenire su questo meccanismo. Rimando al fatto che francamente è davvero inusuale che si faccia una legge elettorale, con tutti i relativi problemi tecnici di carattere particolare, cui ne seguiranno altri, in Assemblea plenaria, senza un'istruttoria in Commissione, necessaria per effettuare attente verifiche anche dal punto di vista tecnico.

L'impianto di questa legge rende totalmente imprevedibile il meccanismo di attribuzione dei seggi, soprattutto per i partiti più piccoli. Il meccanismo di attribuzione dei seggi eccedentari e deficitari è ancora più complicato. L'ho già spiegato ieri. Nella legge vigente abbiamo soltanto 26 circoscrizioni e quindi il meccanismo è molto più facile. Anche lì c'è una piccola percentuale di imprevedibilità, ma è ridotta. Ora, con il meccanismo dei cento collegi plurinominali diventa davvero una roulette. Questo ci dimostra che l'impianto della legge, da noi contestato, rende davvero molto complicato, per una serie di meccanismi, far comprendere all'elettore – che è il soggetto che a noi interessa – dove va a finire il suo voto.

Questo è il problema essenziale. Ne abbiamo discusso sia per quanto riguarda direttamente la scelta del rappresentante sia in ordine ai voti espressi in favore dei partiti, dal momento che non si sa dove vanno a finire proprio per la presenza di questo meccanismo; tant'è che si deve intervenire per cercare di ridurre il danno. Ora, il subemendamento in esame cerca proprio di fare questo: tenta cioè di intervenire per ridurre il danno, ovvero questa imprevedibilità circoscrivendola, anche se continua ad essere sempre imprevedibile capire in quali seggi scatterà il meccanismo.

Per questo motivo il subemendamento in esame efficientia in qualche modo il sistema, ma ciò che dal nostro punto di vista è contestabile è proprio il meccanismo, il sistema stesso. Nell'ottica di una riduzione del danno questo subemendamento infatti può funzionare, ma sfido chiunque – e lo dico ai colleghi – a dire, nel momento in cui si arriva a votare, di aver ben compreso (essendo entrati nell'analisi dei particolari tecnici cui ne seguiranno altri) in che direzione si sta esprimendo il voto e quale sarà il risultato finale della legge.

Da questo punto di vista, quindi, credo che noi dovremmo riflettere. Non chiedo di fare autocritica, ma i senatori non sono stati messi nelle condizioni di essere tranquilli e la tranquillità vi sarebbe stata soltanto se si fosse arrivati in Aula con un testo elaborato dalla Commissione, dopo una discussione e verifiche tecniche molto attente. Infatti, il lavoro in Commissione ci avrebbe dato la possibilità di audire tecnici, di poter fare, con più chiarezza, una simulazione, di discutere sulla questione dei collegi (perché quelli previsti alla Camera, 120, erano orientativi, ma sono stati ridotti).

Questo è il *vulnus* generale, la fretta con cui si è voluto procedere, che, tra l'altro, abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea già ieri, con il voto sul calendario dei lavori, quando avevamo avanzato una proposta di assoluto buonsenso.



Tuttavia, nell'ottica della riduzione del danno, esprimeremo un voto di astensione sul subemendamento 1.7000/1 (testo 2)/100, proprio perché dà un piccolo contributo per efficientare un sistema di riduzione del danno; ma è evidente a tutti che esso non modifica e non può modificare la realtà di un sistema che rende non più collegabile il voto del cittadino all'effetto che quel cittadino vorrebbe dare sia nell'esprimere la scelta sul candidato, sia, come in questo caso, sulla forza politica.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la discussione sta mettendo in evidenza tutta la difficoltà di una legge che dovrebbe, invece (almeno negli auspici che leggiamo negli articoli sui quotidiani e negli annunci fatti in televisione), dare chiarezza ai cittadini e agli elettori.

Mi permetto, signor Presidente, di portare all'attenzione dell'Assemblea il testo stesso del subemendamento 1.7000/1 (testo 2)/100 che, come diceva correttamente la collega De Petris, è già un limitare il danno, che è nella stessa descrizione di quanto deve essere fatto. Il testo recita quanto segue: «In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie». Ma questo sembra un *rebus* da settimana enigmistica! (*Applausi del senatore Morra*). Non voglio buttarla in burla, ma lo dico seriamente: forse sarebbe stato più corretto metterci dentro le parole crociate, con sotto le soluzioni, in modo da poter vedere se, interpretando, si riesca anche a capire ciò che è scritto. Questo è ciò che sta avvenendo, in effetti.

Nel desiderio di dare una legge elettorale al Paese, si stanno dando ulteriori esempi di incapacità di semplificare le norme, costruendo dei sistemi che hanno bisogno, per essere un minimo accettabili, di controbilanciamenti, pesi e contrappesi, di aggiungere un grammo, di togliere un centesimo: sono cose spaventose.

Il senatore Fornaro prima chiedeva di fare una proiezione e di esaminare cosa ne derivi, per capire, anche da un esempio materiale, quale sia l'effetto pratico reale: non è mica un'operazione tanto complicata. Dal momento che la si vuole fare, il Governo sa già cosa ne viene fuori. Al-

trimenti, signor Presidente, mi viene davvero il dubbio che il Governo stia facendo un esperimento.

Fino a quando potremo sopportare che si facciano esperimenti sui cittadini? Questo è un Paese che ha bisogno – come dice qualcuno – di ritmo, di scelte chiare; ma qui si continuano ad avanzare proposte che, invece, sembrano (anzi, lo sono senza dubbio) modificate continuamente, perché presentano in ogni occasione ulteriori asperità che devono essere limate.

Signor Presidente, non è mica colpa nostra se il Governo ha voluto presentare tutto in Aula senza concludere il lavoro in Commissione, alle 7,40 del mattino, dopo aver affrontato, durante la notte, la legge di stabilità.

Questo è sicuramente un errore, anche nei confronti di quell'eletturato che sta a casa, che ha sfiducia nei confronti della politica e dei partiti politici, perché qui – lo ripeto – con questi bizantinismi si dà solo una certezza ai cittadini: che di tutto ci si occupa fuorché del loro interesse.

È stato correttamente detto che ormai, interessa solo chi vince le elezioni. Bene, si istituisca il premierato forte, si decida che il *Premier* è colui che viene eletto e tutti gli altri sono conseguenti, diciamo pure irrilevanti rispetto alla scelta dei cittadini. Ma lo si faccia in maniera chiara. Con questi arzigogoli non si possono dare ai cittadini certezze riguardo alla politica e quello che sta facendo, perché ricordiamoci che fuori il Paese non riesce più a vivere con una economia strozzata.

Lavoreranno i tipografi perché ci sono da fare le elezioni? Viva Dio! Ma è questa la risposta che merita il Paese?

Si approvi una legge elettorale semplice che dia chiarezza e, per favore, diamo risposta al senatore Fornaro, che chiede semplicemente una proiezione di quello che sarebbe il risultato, anche se egli sa bene che quello che uscirà da questa Camera, passato alla Camera dei deputati non sarà più toccato, per dichiarazione stessa del Presidente del Consiglio.

Quindi o si procede ora a fare una simulazione, oppure l'ultima verifica che potremo fare sarà sul campo e un'altra volta risulterà tardiva rispetto alla disillusione dei cittadini! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini*).

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, prendendo atto delle difficoltà esposte sul piano tecnico dal senatore Fornaro e rilevate un po' da tutti, avanzo una proposta molto concreta.

È vero che, come chiede il senatore Fornaro, si può chiedere l'impegno del Governo a correggere quanto indicato come critico, ma considerando che sono le 11,05 e ci siamo impegnati a lavorare fino a mezzo-

giorno, senza variare in nulla il calendario anzi, consentendo un'ulteriore accelerazione, non sarebbe meglio che venisse data la facoltà – chiedo in questo anche il parere della presidente Finocchiaro – che gli emendamenti accantonati possano essere valutati in Commissione fino ad oggi pomeriggio o lunedì mattina, per i problemi critici di carattere tecnico che comportano, in modo che, proseguendo il lavoro, potremo far votare al Parlamento qualcosa di comprensibile e che il testo non debba tornare, dopo, sotto l'iniziativa del Governo per essere corretto?

Sto dicendo: senza modificare in nulla il calendario e quindi garantendo i tempi che il Governo ha proposto alla Capigruppo, su cui si è convenuto, non sarebbe meglio che questa materia venisse consolidata in Commissione di modo che il testo del senatore Marcucci o quelli degli altri emendamenti possano essere meglio configurati al fine di fare una più corretta votazione? Così il Parlamento fa adesso questo lavoro entrando nel merito di ciò che potrebbe essere problematico.

Lunedì, quando riprenderemo le votazioni, voteremo celermente su una materia che è comprensibile e può ritrovare la possibilità di superare le difficoltà tecniche.

PRESIDENTE. Colleghi, visto che stiamo parlando di un emendamento ad un testo che è stato subemendato, poi il medesimo emendamento è stato riformulato, poi è stato presentato un subemendamento correttivo e siamo ora giunti alla quarta modifica, credo che a questo punto si debba procedere e definire la questione.

Dalla lettura a me sembra che così come impostato, per la minima esperienza che ho della materia, la cosa «giri»: all'inizio sono stato il primo ad eccepire che la macchina, nella prima formulazione, potesse anche non girare.

Invito dunque il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è favorevole sul subemendamento 1.7000/1 (testo 2)/100 (testo corretto) e sul subemendamento 1.7000/1 (testo 2), così come formulato. Il parere è, contrario sui restanti subemendamenti, mentre è favorevole sul subemendamento 1.7001/204 che poi seguirà...

PRESIDENTE. Rimанiamo adesso ai subemendamenti riferiti all'emendamento 1.7000. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7000/1 (testo 2)/100 (testo corretto).

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7000/1 (testo 2)/100 (testo corretto), presentato dal senatore Marcucci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.7000/1 (testo 2)/101 a 1.7000/1 (testo 2)/103.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7000/1 (testo 2), nel testo emendato.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire dichiarazione di voto; l'ho fatto sul sub-sub-subemendamento e vuole che non la faccia su un subemendamento? Lo dico giusto per essere chiari.

Stiamo votando il subemendamento 1.7000/1 (testo 2), modificato dal sub-subemendamento del senatore Marcucci. Io ho sollevato una questione già all'inizio nella formulazione di questa legge per come è scritta. L'ho detto parlando del subemendamento di prima e adesso mi riferisco all'intero testo del disegno di legge, in cui questo emendamento si innesta.

Oltre a essere incomprensibile questo testo, come ha già ampiamente dimostrato il senatore Candiani, immaginatelo inserito nell'ambito di questo disegno di legge, che è tutto incomprensibile anche alla lettura. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'ardire di esercitarsi nel cercare il riferimento al numero 4). Il testo infatti recita: «(...) *dopo il numero 4) inserire il seguente: (...)*». Non so chi di voi ha cercato questo numero 4) e se è riuscito a identificarlo facilmente, perché di numeri 4) all'interno di questo testo ce ne è una marea e sono uno dentro l'altro, scritti in una maniera incomprensibile anche per chi ha provato con attenzione a cercare di leggerli. Questo perché ovviamente il disegno di legge elettorale, invece di essere composto di articoli, ha un unico articolo (sembra quasi una legge di stabilità) e una marea di commi, poi lettere e poi di nuovi commi e poi lettere. La cosa più curiosa, però, è che all'interno di ogni comma e di ogni lettera si fa riferimento al testo unico, richiamandone commi e lettere. Ma veramente, se provate a prendere il testo originale della legge avrete difficoltà a reperire i punti esatti di cui stiamo discutendo. Sfiderei chiunque a trovare con facilità il punto esatto in cui questo emendamento si andrà a introdurre all'interno della legge elettorale. Dico questo anche perché non è irrilevante il punto in cui si inserisce un emendamento, per-

ché nel momento in cui interviene, lo fa in un momento temporale rispetto ai calcoli elettorali che si fanno ai seggi e poi presso gli uffici centrali circoscrizionali e poi nazionali appositamente per rispondere a situazioni in caso negativo (bisognerebbe poi andare a capire negativo rispetto a cosa).

Ecco perché risolviamo nuovamente la questione sollevata all'inizio e riproponiamo che, al termine di questo *iter*, prima di procedere all'approvazione finale, si provveda – invito la Presidenza a trovare le modalità regolamentari che lo possano consentire – a riscrivere totalmente questo disegno di legge, nel testo definitivo, in un modo più leggibile, almeno dal punto di vista della sinossi e dell'organizzazione degli articoli e dei commi. So che non è una cosa immediatamente fattibile. Però almeno questo impegno il Parlamento, non dico il Governo, dovrebbe prenderlo. Alla fine di questo *iter* si dovrebbe riuscire a trovare un metodo, anche presentando un unico maxiemendamento finale che raggruppi tutto e che suddivida il testo in articoli. Ci possiamo inventare qualunque cosa, tanto ormai siamo in dismissione, quindi osiamo, andiamo oltre, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo – come dice qualcuno – e proviamo a violare l'ultima frontiera dei Regolamenti. (*Applausi della senatrice Bottici*). L'articolo 1 lo spezziamo in mille articoli, in modo che ogni articolo abbia una sua dignità e possa essere facilmente letto da ogni cittadino.

Questo è il motivo per cui voteremo contro questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FORNARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (*PD*). Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento velocissimo. Ovviamente, avendo approvato il subemendamento 1.7000/1 (testo 2)/100 (testo corretto) del senatore Marcucci, tutta la parte da «A1» fino a «deficitarie» è sostituita da tale subemendamento. Quindi, il «*conseguentemente*», è semplicemente una conseguenza dell'approvazione del subemendamento.

PRESIDENTE. Integra tale parte.

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, mi sto chiedendo se noi parlamentari abbiamo le stesse tutele di cui godono altri soggetti in questo Paese. Abbiamo scritto delle norme sulla trasparenza, per obbligare tutto il sistema civilistico a far sì che ogni cittadino sia messo in grado di sapere cosa sta facendo. Esiste un codice del consumatore che tutela il consumatore, al punto che, se si deve sottoscrivere un modulo predeterminato e preconfezionato e vi sono delle postille e delle clausole particolarmente

caotiche o penalizzanti (definite «vessatorie»), queste vanno addirittura firmate a parte e in modo ripetuto. La sostanza è che noi diamo ai cittadini la garanzia che ognuno deve sapere cosa sta facendo e conoscere le conseguenze che provocano le sue azioni. Bene, noi lo stiamo garantendo a tutti, ma non lo stiamo garantendo *in primis* ai parlamentari e, in secondo luogo, ai candidati. Un candidato potrebbe voler sapere cosa sta accadendo; io sfido le migliaia di candidati che si troveranno in competizione nella prossima campagna elettorale a sapere, sempre che non siano capilista, se hanno o no la fortuna di rientrare in questo grande gioco, *flipper* o *roulette* (definito in vari modi). Già il fatto di scriverlo in questa maniera («la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista in quel collegio (...) e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi,...») fa sì che noi si sia già sostanzialmente nel pallone.

Secondo la codicistica questo obbligherebbe a far precedere una norma di questo tipo da un glossario, per far capire cosa sia la lista eccedentaria e cosa sia il seggio deficitario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Stiamo operando nel modo più caotico e io credo che nessun Paese al mondo abbia mai elaborato una legge elettorale con queste dinamiche e con queste complessità. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, ricordo che il ministro Bassanini si distinse, con grande clamore sulla stampa, per avere imposto alla pubblica amministrazione l'obbligo di usare una terminologia accessibile agli utenti dei suoi servizi.

Invece, noi che stiamo scrivendo un testo che non disciplina un ufficio, un servizio, l'erogazione di qualsivoglia funzione gestita dalla pubblica amministrazione, stiamo utilizzando, come dice il collega Divina, una terminologia ermeneutica, che poi deve essere interpretata, tanto è che ci sarebbe bisogno di un glossario.

Voi mi insegnate che tutte le religioni sono ermeneutiche e traggono la loro interpretazione, appunto, dalla lettura di quello che viene scritto: così è il Corano ed è anche il Vangelo. Noi avremmo bisogno di ermeneuti che, interpretando questa semantica oscura e oracolare, facciano un po' come la Sibilla, la quale così rispose a un soldato che andava in guerra: «*Ibis et redibis non morieris in bello*», «andrai e ritornerai. Non morirai in guerra». Quando poi la vedova del guerriero, che invece era morto, tornò da lei, la Sibilla così disse: tu hai sbagliato a capire, perché io ho detto: «*Ibis et redibis non, morieris in bello*», «andrai e non ritornerai. Morirai in guerra». Invero, noi siamo nella stessa condizione oracolare

delle Sibille. È vero che il mio partito si accinge a far scendere in campo Antonio Zequila, detto «er Mutanda», onde per cui tutto ormai è possibile... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore D'Anna, si è trattato di un piccolo guasto tecnico.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Questione di mutande.

PRESIDENTE. O forse si è trattato di una censura automatica. Può proseguire, senatore D'Anna.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Quindi, con «er Mutanda», nel prossimo Parlamento noi certamente avremo la plastica applicazione di questo *vademecum* e di questo Zibaldone.

Ma volevo chiedere al ministro Boschi quanto segue. Questo sforzo compiuto per avvolgere il mistero in un enigma, cioè chiarire quello che è possibile chiarire, non potevate farlo un po' prima? Siamo arrivati qui avendo la data del 10 agosto scorso per la riforma costituzionale. Adesso, ci avete dato la data antecedente alla elezione del Capo dello Stato. Noi dovremmo mostrare i muscoli e, quindi, dire di avervi condizionato. O, viceversa, voi ci fregate sull'*Italicum* e poi fate come volete, ma non è la mia testa che ballerà se questa seconda evenianza dovesse concretizzarsi.

Poi, però, diamo ai miei dottissimi e stimatissimi colleghi Finocchiaro, Zanda, Sacconi, Zeller, Susta e Paolo Romani, l'incombenza di chiarire o di interpretare l'oracolo. Scusate, ma non sarebbe stato meglio fare un po' di ripetizioni da Bassanini o coinvolgere questi senatori, uno dei quali è Presidente della Commissione, perché arrivasse in Aula un testo intellegibile?

Se in un piccolo comune della Campania (il che è tutto dire) un sindaco proponesse un regolamento siffatto, che ha bisogno di un emendamento di quattro pagine per essere chiarito in alcuni punti e di una serie di subemendamenti, verrebbe preso a calci e cacciato fuori.

Pertanto siamo al diletterismo. Non voglio fare prediche inutili e so che chi mi ascolta è tetragono, perché dietro questa legge elettorale si presuppone addirittura la palingenesi del sistema politico nazionale, cioè il taglio delle ali e la creazione di questo nuovo magmatico partito in cui i liberali pentiti e i comunisti pentiti si dovrebbero mettere insieme per costituire un grande partito di centro.

C'è un piccolo particolare, per la verità, se il ministro Boschi volesse ascoltarmi: in genere, i movimenti politici nascono dall'orizzonte valoriale, dai contenuti, da ciò in cui gli individui credono come modello di Stato e di società; non nascono facendo lo Zibaldone o un «Frankstein junior» prendendo la testa di Verdini e mettendola sul tronco della Boschi (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), M5S, LN-Aut*

e *Misto-MovX*), perché sarebbe, in questo caso, dotare la Boschi di particolare acume, ma Verdini di una bellezza inusitata. (*Applausi e ilarità dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), M5S, LN-Aut e Misto-MovX*).

Ciò detto, stiamo attenti con questi mostri. Io per la verità direi che Anna Finocchiaro aveva le capacità per scriverla bene, questa legge, senza bisogno dell'una o dell'altra correzione.

Faccio allora una proposta a mo' di provocazione, ma voi dovete sapere che il paradosso era usato da Socrate per la maieutica, per l'arte di far partorire le menti, e si condivideva dell'ironia, che significa, dal greco, interrogare dissimulando. Lasciate perdere i costituzionalisti e i politici e chiamate un professore di diritto elettorale. (*Commenti del senatore Tonini*). Io ne conosco uno molto bravo a Vicenza, al quale mi dovetti rivolgere nel 2008 per farmi fare una formuletta, perché quelli del mio partito in Campania navigavano e annaspavano nella maniera più assoluta, con la quale si introducevano i voti e si assegnavano i seggi: molto semplice.

Facciamo così, metteteci una bella formula qua dentro, perché questo è possibile, la matematica lo consente; una formula con cui gli uffici elettorali e anche il più fesso dei candidati – all'epoca fui io a confessare di non capire niente – inseriscono i voti ed ottengono i seggi. Questo è il primo sistema per evitare truffe, per evitare che si faccia notte in prefettura, per evitare che il buon candidato, come sosteneva il senatore Divina, non abbia neanche i diritti che ha il più elementare consumatore. Anche le lavoratrici o gli aspirapolvere sono dotati di un manuale di manutenzione e d'uso.

Fate in modo che in questa legge elettorale, che è diventata tanto complessa e – ripeto – ermeneutica, abbia una formula molto semplice che, sulla base degli arcani che sono qua dentro, converta i voti delle singole liste nei seggi, tenendo conto del meccanismo che qua dentro è previsto.

E se vi ho disturbato, scusatemi. Sapete, diceva Manzoni, non lo si è fatto apposta. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), M5S, LN-Aut e Misto-MovX*).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo per rendere noto ai colleghi che il modo in cui si sta procedendo è esattamente quello in cui si è proceduto in Commissione, poiché gli emendamenti a mia firma, con l'aggiunta della questione che riguarda la cosiddetta norma anti-*flipper* e l'aggiunta che riguarda la data di applicazione della presente legge elettorale, sono gli emendamenti della Commissione. Si è dovuto procedere così, perché noi stiamo agendo sul Testo unico delle leggi elettorali.

Questo significa che abbiamo l'obbligo di agire in via emendativa sul Testo unico e significa altresì che, approvata la legge, dal mattino dopo,



su qualunque raccolta – penso, ad esempio, a «Leggi d'Italia» De Agostini – si troverà il Testo unico delle leggi elettorali, interpolato con il contenuto di questi emendamenti. La lettura sarà dunque piana e agevole per chiunque, candidato, cittadino o studioso voglia farlo. In nota ci sarà il riferimento alle interpretazioni recate dalla legge, quando verrà approvata definitivamente. Dico questo perché l'attenzione alle fonti e alla chiarezza delle stesse è ovviamente la prima preoccupazione di ciascun parlamentare, tanto più quando aveva la responsabilità in Commissione di curare l'approvazione di una legge elettorale.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, come ho già annunciato, voterò in dissenso dal mio Gruppo.

Sono entrato qui perché i cittadini potessero imporre la loro logica al palazzo e alle istituzioni che da troppo tempo avevano abbandonato la strada percorsa da cittadini normali, da persone che – lo dico anche con orgoglio – come il famoso Renzo, visto che il collega D'Anna ha citato Manzoni, hanno un senso semplice ed ingenuo della giustizia, anche se ogni tanto vengono ad incontrare degli azzecagarbugli che, attraverso il ricorso al *latinorum*, cercano di ingenerare confusione.

La legge elettorale, che è legge importantissima, doveva rispondere innanzitutto a criteri di semplicità, e non per vincere, ma per garantire partecipazione dei cittadini al voto, perché una vera democrazia non è quella che in cui qualcuno vince, ma quella in cui tutti si sentono coinvolti.

Con questa legge elettorale, con emendamenti e subemendamenti che, al contrario, ingenerano ulteriori elementi di complessità e, dunque, «effetto flipper», effetti distorsivi, difficoltà di calcolo (esattamente, come ribadiva ieri il collega Crimi), problemi che nessuna norma potrà risolvere in merito all'attribuzione dei seggi, voi state producendo un testo che avrà come esplicito scopo, e forse questo rientra negli obiettivi del Patto del Nazareno, quello di allontanare sempre più i cittadini della politica. A questo noi tenevamo ad opporci.

Per questo motivo, nello specifico, non parteciperò al voto, perché questa è un'ulteriore dimostrazione di come la politica possa – se lo vuole – dimostrare la propria raffinatezza intellettuale, ma non per avvicinarsi ai cittadini, quanto piuttosto per allontanarsi dagli stessi. Questo non lo accetto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia contrarietà a questo emendamento, sulla scorta delle considerazioni fatte dai colleghi in precedenza.

Non è chiaro – come diceva un comico in televisione in uno *sketch* qualche tempo fa – e rimane poco chiaro, tanto che, come la presidente Finocchiaro poc'anzi diceva, affinché gli operatori del diritto, non i cittadini, possano agevolmente districarsi in mezzo a norme di questo genere, debbono far riferimento al concorso di operatori privati come la De Agostini, che edita la raccolta di norme «Leggi d'Italia».

Il punto su cui volevo invitare i colleghi a soffermare l'attenzione è il principio di diritto per cui l'ignoranza del diritto non scusa: questo principio risulta sostanzialmente incompatibile con il modo con cui noi produciamo norme. Noi produciamo norme così, perché chi le propone ha un disegno contorto.

Do atto alla presidente Finocchiaro dell'enorme sforzo fatto in Commissione per riuscire a mettere in chiaro un disegno che veniva da fuori e che era contorto e che tale è rimasto: ci devono essere i capilista bloccati, perché dobbiamo dare la sensazione ai cittadini che, effettivamente, conti il loro voto (però non deve contare). Questo tipo di impostazione, che è contorta, è come l'acciaio: lo si può piegare, ma fino a un certo punto. Con tutti gli sforzi possibili, alla fine rimane qualcosa di difficilmente leggibile, che necessita di interpretazione e che, quindi, dà degli spazi. A chi dà degli spazi? Immagino che i presidenti dei seggi, quando dovranno leggere il prodotto del nostro lavoro, dovranno affidarsi a circolari del Ministero perché la legge, in sé, non si capisce. Possiamo motivare in diverso modo; possiamo giustificare o no, però non si capisce. Mettendolo insieme con il principio per cui l'ignoranza del diritto non giustifica chi al diritto contravvenisse, ci rendiamo conto di quanto è ingiusto il nostro modo di operare e di quanto – sostanzialmente – non stiamo facendo un buon lavoro: non lo stiamo facendo nella forma, perché, sostanzialmente, chi ha voluto questa legge un buon lavoro non voleva farlo. (*Applausi dal Gruppo Misto-ILC*).

MARTON (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anche io, come il collega Morra, non parteciperò al voto. In questo momento mi sento molto come Claudio Bisio nel *film* «Benvenuto presidente!» (non so se l'avete visto). (*Applausi del senatore Bocchino*).

Vado a leggere dei testi di cui veramente non comprendo una singola parola, si può dire. Sfido il senatore Marcucci a spiegarmi, con un esempio, il testo che ha proposto. La senatrice Finocchiaro ha appena detto che questo andrà ad inserirsi ed innestarsi in un quadro più ampio, ma se io inserisco questo testo (mi riferisco alla disposizione per cui: «In

caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari (...)»; posso andare avanti nella lettura, ma non lo farò perché l'ha già fatto il collega Candiani), vado semplicemente ad innestare una gran porcata.

Mi perdonino la senatrice Finocchiaro ed anche il collega Marcucci, ma, prima di votare, gradirei avere un esempio chiaro su cosa succederebbe applicando questa disposizione. Infatti, come ha detto il collega Campanella, quando il presidente di seggio andrà ad interpretare qualcosa con questo testo, verranno fuori delle belle barzellette ai seggi. Il risultato del voto non si saprà la sera stessa: il risultato del voto si saprà dopo mesi, perché chi andrà a cercare di capire cosa si sarà votato non ci riuscirà. Ci saranno, quindi, impugnazioni su impugnazioni.

Pertanto, invito veramente a fare un testo decente e a riportarlo in Commissione. So che è impossibile, ma vi invito ancora a farlo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Quanto dissenso oggi.  
Ne prendo atto e le do la parola.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, in realtà dissento dal Gruppo e voterò favorevolmente a questo emendamento, anche perché la norma non ammette ignoranza.

Ne do lettura: «In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari (...)». Chiaro, no? Ancora: «A parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista» nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista – nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione – «e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria in quel collegio plurinominale;» – in cui essa ha la maggior parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata – «ripete quindi,» – ovvio, no? – «in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie». Chi non capisce questo è una persona che non può votare, quindi a questo punto annuncio il mio voto favorevole. (*Ilarità e applausi dal Gruppo M5S*).

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, annuncio che non parteciperò al voto perché per me questo emendamento non merita proprio un voto.

Come dice un noto adagio: «se ti metti a discutere con un (...) ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza».

Il conte Raffaello Mascetti, inventore della supercazzola, sarebbe fiero di leggere questo emendamento, che per me è chiarissimo, ma proprio perché è chiarissimo non merita assolutamente il voto perché è una truffa vera e propria ai danni dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È un modo per cercare di distorcere una legge elettorale, anche con questi emendamenti, in modo da cancellare, di fatto, il volere popolare. Alla fine questo disegno di legge elettorale ha un solo scopo: far sì che possiate piazzare quelli che volete voi nei posti che volete voi.

Per quanto riguarda poi l'osservazione del senatore D'Anna, vorrei precisare che non si può prevedere una formula. Una formula è un oggetto con tante caselline nelle quali mettere un valore, invece qui ci sono un sacco di «se». Al limite, avreste potuto fare un bel diagramma di flusso con tutte le biforcazioni relative alle varie casistiche. Provate a farlo, poi consegnate lo schema a qualcuno e chiedete se ha voglia di capirci qualcosa. È possibile farlo, ma non ha senso e proprio perché non ha senso non merita neanche la fatica che potrei fare nello schiacciare il bottone per votarlo e quindi non la farò. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, anch'io non parteciperò al voto perché immagino un cittadino che, andrà a votare con questa legge elettorale convinto di votare un proprio candidato e di vederlo eletto e poi, con questo meccanismo, si renderà conto che sarà stato eletto un altro candidato in un'altra circoscrizione in base ai resti e quant'altro (perché, magari, non si è raggiunto nel suo collegio il quoziente intero e ci sarà un quoziente indotto); a quel punto gli dovremo una spiegazione.

Siccome la mia avventura di parlamentare finisce con questa legislatura, alla prossima tornata elettorale parteciperò a molti dei vostri comizi e vi chiederò di spiegare ai cittadini proprio questo particolare. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella*). A chi di voi parteciperà alla campagna elettorale chiederò spiegazioni su questo punto e spero sia in grado di spiegarlo in maniera esaustiva perché una persona di cultura normale non può capirlo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Se vuole, mi contatti che cercherò di dare un contributo.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei ricordare che durante le audizioni che si sono svolte in 1ª Commissione non solo sulla legge elettorale ma anche in sede di riforma costituzionale molti dei nostri auditi avevano posto una questione molto seria, che questa Aula sta in qualche modo nuovamente affrontando nel corso della discussione del subemendamento 1.7000/1 (testo 2), relativamente al modo di legiferare del nostro Parlamento: una stratificazione di norme che si modificano nel giro di pochissimi minuti o di ore con subemendamenti, con interventi, con i «conseguentemente», cioè un modo di legiferare che rende assolutamente oscuro il testo. Questo problema riguarda il disegno di legge elettorale, che è la legge principe di un sistema democratico, ma potremmo applicare lo stesso parametro se esaminassimo, ad esempio, la legge di stabilità o altre norme.

In proposito avevo molto apprezzato una serie di studiosi, di costituzionalisti, che abbiamo ascoltato in sede di audizione sulle riforme costituzionali e che hanno posto la questione anche nel corso della discussione sul superamento del bicameralismo perfetto, sul ruolo del Senato e quant'altro. Dunque si tratta di adottare un modo di legiferare completamente diverso, per materia, che si prefigga di arrivare alla formazione e alla realizzazione di una serie di codici, in modo tale che anche tutte le modifiche, magari successive, possano trovarsi all'interno di un contesto assolutamente leggibile e quindi con una sistematicità che certamente avrebbe fatto il bene del nostro Paese.

Dico questo in risposta a chi ci proponeva come unico parametro delle riforme il mito della velocità, quando il problema del nostro Paese, come si vede e come si ripropone puntualmente, è quello di trovare una modalità di legiferare ordinata, tale che non soltanto gli addetti ai lavori ma qualsiasi cittadino possa comprendere esattamente ciò che è scritto in una legge.

Tale problema, che come vedete si ripropone puntualmente, è una delle questioni vere, lo dico alla ministra Boschi. Si tratta di un tema che, come si è visto, sarebbe stato – questo sì – di profonda innovazione del sistema politico italiano e del sistema costituzionale, che certamente con la riforma costituzionale non si è voluto assolutamente esaminare.

Anche durante le audizioni nel corso dell'esame del disegno di legge elettorale sono stati ascoltati alcuni esperti; vorrei citare, ad esempio, Besostri che, tra l'altro, è l'autore del ricorso che ha portato alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale relativa alla questione della legge elettorale. I colleghi lo ricorderanno (e d'altronde i curiosi possono prendere visione degli atti della sua audizione), ma non fu soltanto il professor avvocato Besostri a proporre che in materia elettorale si arrivasse finalmente ad un codice che riunificasse, e quindi rendesse in qualche modo

assolutamente leggibili e comprensibili, tutte le leggi elettorali dato che in Italia ne abbiamo molte: abbiamo quella per i Comuni, per l'elezione diretta del sindaco (alla quale si ambisce di arrivare anche per l'elezione del Parlamento), abbiamo la legge per le elezioni regionali, abbiamo poi una differenza tra la legge per i Comuni al di sopra di un totale di abitanti e Comuni al di sotto. Dunque abbiamo la necessità effettiva di arrivare alla realizzazione di un codice.

Ora, come si evince, è assolutamente necessario affrontare in qualche modo la questione. Avevo chiesto al senatore Marcucci se non fosse stato meglio presentare un emendamento interamente sostitutivo ma evidentemente ormai la malattia ha preso tutti per cui si vota la sostanza prima, poi si vota una seconda parte, il «conseguentemente: al numero 1) sopprimere l'ultimo periodo;». Credo sia diventata veramente una malattia genetica ed è così grave questa malattia, lo dico anche al senatore Campanella, che purtroppo, a proposito del principio che lei ha citato prima, persino la Corte costituzionale ha dovuto dire che davanti alla complessità e al modo oscuro con cui vengono confezionate e scritte le leggi, quel principio, in realtà, ormai ha difficoltà ad essere rispettato e ritenuto valido. Quindi, siamo addirittura arrivati al punto che la Corte giustifica l'ignoranza della legge, perché la stessa Corte si è pronunciata su questo davanti ad un ricorso che poneva la questione della non intelligibilità della legge. (*Brusio in Aula*)

Signor Presidente, in questo momento tutti sono molto distratti, ma le questioni poste dall'emendamento in discussione, che possiamo applicare anche agli emendamenti successivi, sono evidentemente di portata più generale, quasi sistemica. Il tutto aggravato dal fatto – e non posso non ripeterlo, perché è vero – che l'emendamento a prima firma della presidente Finocchiaro era una parte dell'altro maxiemendamento (scusate se uso questa espressione ma ormai la questione di fiducia mi perseguita) presentato sempre dalla relatrice. (*Applausi delle senatrici Taverna e Mussini*). È evidente però che in Commissione – torno a ripeterlo – sarebbe stato possibile chiedere anche la consulenza, per esempio, del senatore Martelli, che di matematica se ne intende moltissimo, per avere la possibilità di capire gli effetti prodotti dalla legge; tuttavia non è stato dato modo di farlo, non so se volutamente o meno, e certamente il risultato è questo.

Personalmente faccio un appello per il prosieguo dei lavori. L'emendamento principe, l'1.7000, è stato separato dagli altri e mi chiedo per quale ragione. Avevo proposto di presentare un unico emendamento, anche perché, tra l'altro, il problema con Forza Italia ora si è risolto e quindi si poteva arrivare ad un emendamento unico, interamente sostitutivo e con tutte le modifiche apportate. Invece, si inseriscono nell'emendamento 1.7000 una serie di subemendamenti che intervengono su una parte del testo. L'emendamento 1.700 è quello che originariamente non era stato firmato dal senatore Paolo Romani per la questione relativa alla cancellazione delle coalizioni e all'attribuzione del premio soltanto alle liste, trattandosi dell'ultimo punto di contrattazione con Forza Italia.

Ora, però, il problema è stato risolto. Quindi si poteva presentare un unico emendamento che riformulasse organicamente il testo risparmiando a tutti noi queste divisioni artificiali, che mettendo insieme troppi elementi – e anticipo una questione seria – impediscono all’Aula e ai singoli senatori di poter esprimere voti diversi sulla base dei diversi punti di vista sulle singole questioni. Mi riferisco all’inserimento nel punto successivo dell’indicazione del *Premier*, dell’abbassamento dello sbarramento e dell’attribuzione del premio alla lista e non più alla coalizione.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, concludo affermando che spero ardentemente – e rivolgo un appello a quest’Aula – di fare davvero una riforma utile al Paese e che cominciamo a fare delle leggi semplici, scritte bene e comprensibili a tutti i cittadini.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per annunciare la mia non partecipazione al voto, come altri colleghi del mio Gruppo hanno già preannunciato.

Ho svolto la funzione di presidente di seggio molte volte, fino a pochi anni fa. Quindi, le osservazioni svolte prima dal senatore Marton e poi da altri colleghi intervenuti sono fondatissime. L’incomprensibilità e la difficoltà interpretativa di un testo di legge formulato nella maniera in cui state per fare renderanno obiettivamente le operazioni di interpretazione e di spoglio dei voti piccole tragedie, anche umane, a carico degli uffici elettorali che dovranno attuarle.

Ricordo, quando vi è stata la prima applicazione della legge sulle elezioni amministrative dei sindaci, la quantità di telegrammi e di cablogrammi che arrivavano continuamente dalla prefettura, cercando di dare supporto, nella prima fase applicativa di quella legge, alla comprensione delle disposizioni che erano senz’altro innovative, ma anche abbastanza complicate (il voto disgiunto e quant’altro).

Se è vero – come io credo – quanto il mio capogruppo Cioffi ieri ha ricordato, ossia che questo voto imposto entro martedì prossimo è la prima delle due scarpe, che il patto del Nazareno evidentemente sta imponendo, da consegnare al vostro capo, il Presidente del Consiglio (la seconda scarpa delle riforme costituzionali dovrebbe arrivare, ci dicono, dopo il giuramento del nuovo Presidente della Repubblica), mi voglio sottrarre a questo gioco e annuncio di non partecipare al voto sull’emendamento 1.7000/1 (testo 2). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, credo vi sia un errore di scrittura, perché l'emendamento 1.7000/1 (testo 2) inizia dicendo «Al subemendamento 1.7000/1». Credo che, quantomeno, vi sia un errore, visto che il subemendamento emenda lo stesso emendamento. Queste cose che succedono...

PRESIDENTE. Quindi lei vota in dissenso dal suo Gruppo?

CIOFFI (*M5S*). No, io le sto facendo notare quantomeno un errore scritto nel testo.

PRESIDENTE. Ma quella parte l'abbiamo già approvata, senatore Cioffi, perché abbiamo approvato l'emendamento Marcucci 1.7000/1 (testo 2)/100.

CIOFFI (*M5S*). Rimane comunque il concetto generale, ossia che noi continuamente legiferiamo e continuamente facciamo confusione. Qualsiasi legge dovrebbe essere chiara, qualsiasi cittadino che si trova a dover eseguire e rispettare la legge (perché, come sappiamo, in generale la legge non ammette ignoranza) si trova a dover applicare una legge senza capirne il significato. Non l'ho detto solo io, ma mi sembra l'abbiano detto tutti quanti.

Il concetto vero è che ci troviamo sempre in questa confusione legislativa. Noi, come legislatori, dovremmo avere il compito di rendere chiaro e intelligibile un testo a coloro che lo devono applicare, che, in questo caso, non sono tutti i cittadini, ma una parte.

In generale, comunque, siccome (ricordiamo), come ci viene detto da autorevoli giornali, nel testo delle «Leggi d'Italia» (considerando anche le leggi regionali e tutti i regolamenti attuativi) la parola «deroga» o «eccezione» compare 60.000 volte, questo crea un oggettivo problema per i cittadini che devono applicare la legge e soprattutto rispettarla. In questo caso mi sembra che, ancora una volta, il legislatore non faccia bene il suo compito.

Penso, quindi, che sia il caso di fermarsi un attimo su questo emendamento e cercare di renderlo intelligibile e chiaro. Penso che questo sia il nostro compito. Chiedo dunque se questo emendamento possa essere riscritto affinché sia intelligibile per coloro che lo devono applicare.

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Prima di dare la parola al senatore Castaldi, vorrei fare un richiamo ai colleghi. Comprendo che è assolutamente legittimo qualunque tipo di intervento nei limiti che sono stati posti, ma credo che l'approvazione per lo meno del subemendamento Finoc-



chiaro ci consenta di vedere realizzata una parte del percorso, che magari eviterebbe la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo che porterebbe ad un contingentamento dei tempi; mi piacerebbe arrivare alla conclusione dell'esame di tutto senza dover arrivare a questo. Poi l'Assemblea deciderà come ritiene.

Le do la parola, senatore Castaldi.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, lungi da me fare ostruzionismo becero. (*Commenti dal Gruppo PD*). Quando reputa di togliermi la parola per far votare l'emendamento, lo faccia.

Tuttavia, vorrei che rimanesse agli atti la mia astensione, non per altro, ma perché ieri sera ho fatto notare come i partiti scrivono i programmi per dimostrare di fare qualcosa, ma poi fanno l'esatto contrario. I programmi, poi, vengono enunciati e c'è chi li legge e chi non li legge. Ieri il senatore Stefano Esposito ce ne ha dato una dimostrazione: ha presentato un disegno di legge elettorale contro i nominati e lui stesso, con l'Espositum, ripropone l'84 per cento di nominati alla Camera dei deputati.

Però vi faccio notare, in particolare a chi è iscritto ai partiti (che finamente si suddividono, con i loro programmi, rubando il voto a chi era di destra e a chi era di sinistra), che così, oltre a togliere la democrazia ai cittadini, la state togliendo anche ai vostri iscritti, ai quali non permettete più di candidarsi perché con questa legge elettorale qua dentro vi siederete sempre e solo voi. Lo voglio far notare a chi è iscritto ai partiti, perché i poveri sindaci si ritrovano come il sindaco PD di Tollo, un piccolo Comune della mia Provincia, che davanti ad un cittadino che adesso sa cosa fate davvero, grazie alla presenza dei cittadini in Parlamento e alla rete, non sapeva più cosa dire o cosa fare – poverino – quando voleva giustificare le trivellazioni. È lo stesso concetto che ha espresso il senatore Gaetti, con l'onestà che ha, visto che se non sbaglio lui è già stato consigliere comunale e quindi è al suo secondo mandato, e ultimo, secondo la prassi del Movimento 5 Stelle – senza leggi – ed io lo ringrazio. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ognuno di noi qui – e anche i cittadini che ci ascoltano da casa – ha il dovere di informare le persone e mettere questi qui davanti ai fatti. Quando non avranno più risposte, non so cosa potrà accadere! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, credo debba essere posto un problema, anche perché chi conosce il funzionamento del Parlamento sa benissimo che alla Camera c'è un Comitato per la legislazione che è molto attento a come vengono formulate le norme. Da questo punto di vista, credo che il modo in cui è stato formulato l'emendamento in esame

renderà necessario un intervento di quel Comitato, perché non è assolutamente comprensibile ed è una circostanza su cui invito tutti a riflettere.

Signor Presidente, lei è stato Ministro per la semplificazione e credo possa capire come effettivamente stanno le cose e qual è l'attenzione che la Camera porrà e dovrà porre a questo testo. Quando venne approvata l'iniziativa di inserire nel Regolamento della Camera il Comitato per la legislazione, dall'allora presidente Violante, si cercava di dare al cittadino la possibilità di comprendere quello che realmente era scritto all'interno delle norme. Ricordo numerosi interventi svolti su norme non così complesse, complicate e scritte in modo – passatemi il termine – difficilmente leggibile ed astruso come queste, ad esempio sulle vecchie leggi finanziarie – oggi leggi di stabilità – che hanno portato il Comitato ad esprimere un parere che ha obbligato a cambiare il testo che poi veniva portato all'attenzione dell'Aula.

Vi rassegnò questa riflessione e questa preoccupazione con l'intenzione di invitare tutti voi ad evitare che questo, a differenza di quanto detto dal Presidente del Consiglio, sia il testo finale della norma. Sarà infatti necessario da parte vostra – giacché non è la Lega che vota questa legge – intervenire nuovamente alla Camera per modificare la norma recependo il parere del Comitato per la legislazione, che è vero che non è vincolante, ma rende le cose molto più chiare e cerca di avvicinarle ai cittadini. È un invito.

Per questo motivo, il mio Gruppo ha detto che si asterrà, mentre io non parteciperò al voto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7000/1 (testo 2), nel testo emendato, presentato dalla senatrice Finocchiaro.

*(Segue la votazione)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Presidente, tempo! *(Alcuni senatori del Gruppo M5S indicano l'orologio)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, capisco l'autorità e l'autorevolezza del Presidente, ma è passato mezzogiorno!

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, avendo iniziato la dichiarazioni di voto era bene concluderle – non essendovene più – con la votazione dell'emendamento cui le stesse erano state riferite.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Visto l'orario che abbiamo raggiunto non possiamo svolgere gli interventi di fine seduta, che verranno rinviati alla settimana prossima.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di lunedì 26 gennaio 2015**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 26 gennaio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1385) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

– BRUNO ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1449).

*(Voto finale con la presenza del numero legale)*.

La seduta è tolta *(ore 12,04)*.



Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1385)**ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI E TABELLA A

## Art. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto

1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *1.* Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;

b) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

8. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter*. - *I*. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile».

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominali. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di otto collegi plurinominali».

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al

presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;

*b)* dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

*a)* nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

*b)* nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-*ter*) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

*a)* nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

*b)* nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*».

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3,»;



b) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;

c) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali».

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, sono fornite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale».

15. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale».

16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo».

17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

«Art. 83. - *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);

*2-bis*) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

*a)* le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

*b)* le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a*), e le liste di cui al numero 3), lettera *b*), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-*bis*), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;

7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 5), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui

al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima cir-

coscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale

nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.

7. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

8. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un

altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-*bis*. – *I*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate "gruppo di liste". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominali, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominali alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completa-

mento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinomiali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinomiali della stessa cir-



coscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

19. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: «circoscrizioni» è sostituita dalle seguenti: «collegi plurinominali» e la parola: «circoscrizione» è sostituita dalle seguenti: «collegio plurinomiale».

20. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».

21. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna

coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale»;

c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato».

22. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti va-

lidi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili».

23. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 93-bis. – 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistingerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'ar-

ticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-*bis*. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*ter*. - 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel

collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-*quater*.- 1. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-*ter*, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-*bis*;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-*ter*, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-*bis*.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra eletto-

rale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla coalizione di liste ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6».

24. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.

## TABELLA A

## CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari



EMENDAMENTO 1.7000/1 (TESTO 2)/100 E SEGUENTI  
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

**1.7000/1 testo 2/100**

MARCUCCI

**V. testo corretto**

*Al subemendamento 1.7000/1 (testo 2), sostituire il capoverso con il seguente:*

«In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

---

**1.7000/1 testo 2/100 (testo corretto)**

MARCUCCI

**Approvato**

*Al subemendamento 1.7000/1 (testo 2), sostituire il capoverso con il seguente:*

«In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzato; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

---

**1.7000/1 testo 2/101**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

**Precluso**

*Al subemendamento 1.7000/1 (testo 2), capoverso«4-bis», dopo le parole: «In caso negativo,» inserire le seguenti: «l'Ufficio centrale nazionale».*

---

**1.7000/1 testo 2/102**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

**Precluso**

*Al subemendamento 1.7000/1(testo 2), capoverso«4-bis», sostituire le parole da: «determina» fino alla fine, con le seguenti: «l'Ufficio centrale nazionale propone agli organi costituzionalmente competenti che si proceda all'indizione di nuove, elezioni».*

---

**1.7000/1 testo 2/103**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

**Precluso**

*Al subemendamento 1.7000/1 (testo 2), capoverso«4-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini delle operazioni di cui al periodo precedente, si tiene conto del numero di preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista deficitaria».*

---

**1.7000/1 (testo 2)**

FINOCCHIARO

**Approvato nel testo emendato**

*All'emendamento 1.7000, dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 17, Capoverso "Art. 83-bis.", comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista in quel collegio e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria in quel collegio plurinomiale; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie"».

*Conseguentemente:*

- 1) al numero 1) sopprimere l'ultimo periodo;
- 2) al numero 3) sopprimere l'ultimo periodo;
- 3) al numero 5) sostituire le parole da: «utilizzando il quoziente circoscrizionale» fino alla fine del numero con le seguenti: «con le medesime modalità stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza».

**1.7000**

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, SUSTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, capoverso «Art. 1» nel comma 2, sopprimere le parole: «e coalizioni di liste» e le parole: «o una coalizione di liste»;*
- 2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma."»;

3) *sopprimere il comma 8;*

4) *al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;*

*b) al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: «8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;*

*c) al comma 2, sostituire le parole da: «e la coalizione di liste o la singola lista» fino a: «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa» con le seguenti: «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», sostituire le parole: «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» con la seguente: «il» e dopo le parole: «340 seggi» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto stabilito al comma 7» e sopprimere il secondo periodo;*

5) *al comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:*

*«0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni.";*

2) *al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «delle liste collegate o», sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «singole», sopprimere le parole: «delle coalizioni di liste e», sostituire le parole: «nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti» con le seguenti: «è stabilito»;*

3) *al comma 17, capoverso «Art. 83» apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sopprimere il numero 2);*

*b) al comma 1, numero 2-bis), sopprimere le parole: «la coalizione di liste o» e le parole: «non collegata»;*

*c) al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a);*

*d) al comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole: «singole» e «non collegate», ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da: «nonché» sino alla fine della lettera;*

*e) al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e», sopprimere le parole: «lettera b)», sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola» ovunque ricorrano e sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole»;*

*f) al comma 1, sopprimere il numero 5);*

*g) al comma 1, numero 6), sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola»;*

*h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: «varie», le parole da: «per ciascuna coalizione di liste, divide» sino a: «alle liste della coalizione medesima. Analogamente», sopprimere le parole: «lettera b)», sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole», ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola», ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «coalizioni o singole», sopprimere le parole: «coalizione di liste o alla singola»;*

*i) al comma 1, sopprimere il numero 10);*

*l) al comma 2, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola» e le parole: «coalizione o della singola»;*

*m) al comma 3, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola», ovunque ricorrono, nonché le parole: «coalizioni di liste o singole», ovunque ricorrono;*

*n) sopprimere il comma 4;*

*o) al comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3», sostituire le parole: «numeri 9) e 10)» con le seguenti: «numero 9)» e sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola», e le parole: «coalizioni di liste o singole»;*

*p) al comma 6, sopprimere le parole: «o le coalizioni di liste», le parole: «coalizione di liste o singola», le parole: «coalizioni di liste e singole» e sostituire le parole: «dei commi 4 e 5» con le seguenti: «del comma 5»;*

*q) al comma 7, sostituire le parole: «della coalizione di liste o della lista singola» con le seguenti: «della lista» e sostituire le parole: «delle coalizioni di liste o delle liste singole» con le seguenti: «delle liste»;*

*4) al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), sopprimere le parole: «o delle liste» e le parole: «, di seguito denominate "gruppo di liste"» e sostituire le parole: «di ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza»;*

*b) al numero 2), sopprimere le parole: «o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria», sostituire le parole: «alle liste della coalizione maggioritaria» con le seguenti: «alla lista maggioritaria», sostituire le parole: «a ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza», sostituire le parole: «ai gruppi di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza» e sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole»;*

*c) al numero 3), sostituire le parole: «a ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza», sostituire le parole: «al gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza» e sostituire le parole: «gruppo di liste» con le seguenti: «lista o gruppo di liste di minoranza», ovunque ricorrono;*

d) al numero 4), *sostituire le parole*: «alle liste di ciascun gruppo di liste» *con le seguenti*: «alle liste del gruppo di liste di minoranza» e *sostituire le parole*: «quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste» *con le seguenti*: «quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza»;

e) al numero 5), *sostituire le parole*: «ciascun gruppo di liste» *con le seguenti*: «la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza»;

5) al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, *sostituire le parole*: «commi 2, 3 e 4» *con le seguenti*: «commi 2 e 3».

---

**1.7001/159 (id. a 1.7001/161)**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole*: «il nominativo», *con le seguenti*: «il cognome e il nome» e *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

---

**1.7001/160 (id. a 1.7001/162)**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole*: «il nominativo», *con le seguenti*: «il cognome e il nome» e *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

---

**1.7001/163**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole*: «il nominativo», *con le seguenti*: «il cognome e il nome».

---

**1.7001/164**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole*: «il nominativo», *con le seguenti*: «il cognome e il nome».

---

**1.7001/165**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «scrivendo il nominativo del candidato», con le seguenti: «scrivendo il cognome del candidato prescelto nel rettangolo posto accanto al contrassegno» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».*

---

**1.7001/166**

FEDELI, BONFRISCO, BIANCONI, BISINELLA, DE PETRIS, DE PIETRO, BATTISTA, CIRINNÀ, DI GIORGI, MATURANI, IDEM, PEZZOPANE, AMATI, SAGGESE, MATTESINI, MANASSERO, FAVERO, SPILABOTTE, CANTINI, MANCONI, BERTUZZI, LO GIUDICE, Elena FERRARA, PIGNEDOLI, PUPPATO, FASIOLO

*All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In caso di espressione di un'unica preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al candidato capolista»*

---

**1.7001/167**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

*All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», nel comma 2 ivi richiamo il terzo periodo.*

---

**1.7001/168**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze, a pena di nullità di entrambe le preferenze, l'elettore deve scegliere due candidati di sesso diverso».*

---

**1.7001/169**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze la seconda, a pena di nullità di entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».*

---

**1.7001/170**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze la seconda, a pena di nullità di entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».*

---

**1.7001/171**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze la seconda, a pena di nullità di entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».*

---

**1.7001/172**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire le parole: «nella medesima preferenza» con le seguenti: «di entrambe le preferenze».*

---

**1.7001/173**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire le parole: «nella medesima preferenza» con le seguenti: «di entrambe le preferenze».*

---



**1.7001/200**

FEDELI, BONFRISCO, BIANCONI, BISINELLA, DE PETRIS, DE PIETRO, BATTISTA, CIRINNÀ, DI GIORGI, MATURANI, IDEM, PEZZOPANE, AMATI, SAGGESE, MATTESINI, MANASSERO, FAVERO, SPILABOTTE, CANTINI, MANCONI, BERTUZZI, LO GIUDICE, Elena FERRARA, PIGNEDOLI, PUPPATO, FASIOLO

*All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore».*

---

**1.7001/201**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 4, sostituire le parole: «sessanta per cento di candidati dello stesso sesso» con le seguenti: «cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso».*

---

**1.7001/202**

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 4, sostituire le parole: «sessanta per cento di candidati dello stesso sesso» con le seguenti: «cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso».*

---

**1.7001/204**

SACCONI, AUGELLO, QUAGLIARIELLO, TORRISI

*All'emendamento 1.7001, al numero 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al comma 9, lettera c), capoverso "3-bis" sostituire le parole: "due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile" con le parole: "quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile"».*

---

**1.7001/264 (testo 2)**

COCIANCICH, MARCUCCI, DEL BARBA, RUSSO, TONINI, PAGLIARI, PEZZOPANE

*All'emendamento 1.7001, dopo il numero 13), inserire il seguente:*

«13-bis) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

"24-bis. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

*(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori temporaneamente all'estero)*

1. Possono votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotando la stessa sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-*bis*.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno.◀;

*b*) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge";

2) al comma 5, le parole "all'elettore che si presenti personalmente," sono soppresse;

3) al comma 7, le parole "alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge".

*c*) all'articolo 13, al comma 1, le parole "residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti "ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge◀";

*d*) all'articolo 14, comma 2, le parole "dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7";

*e*) l'articolo 19 è abrogato;

*f*) all'articolo 20:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà, e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.";

2) al comma 2, le parole da "in cui non vi sono" a "all'articolo 19, comma 4" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1-*bis*".

24-ter. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104"».

### 1.7001

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, SUSTA, Paolo ROMANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

2) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 3», nel comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto» inserire le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al capoverso «Art. 3», nel comma 3, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «a ciascuna» e la parola: «sei» con la seguente: «nove» e sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del periodo;*

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."»;

4) *al comma 9, lettera b), capoverso «3.», nel primo periodo, dopo le parole: «è composta da», inserire le seguenti: «un candidato capolista e da»; nel terzo periodo, sostituire le parole: «all'unità superiore;» con le seguenti: «all'unità superiore e», sostituire le parole: «non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso» con le seguenti: «i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore»;*

5) *al comma 10, premettere le seguenti parole: «A pena di nullità dell'elezione» e sostituire le parole da: «altro collegio plurinominale» fino alla fine del comma con le seguenti: «altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.»;*

6) al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli e, a sinistra di ciascun contrassegno, il nominativo del relativo candidato capolista, nonché, a destra del medesimo contrassegno, due linee orizzontali per l'espressione di preferenze»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale.

A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza"»;

7) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali."»;

8) sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capo lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto difforme dalle disposizioni previste dall'articolo 58, secondo comma, ne determina la nullità";

9) *dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis) All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

"1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

3) determina il totale circoscrizionale dei voti validi. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

4) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3).»

10) *al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;

b) *al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:* «7) verifica quindi se abbia conseguito almeno 340 seggi»;

c) *al comma 1, numero 9), sostituire le parole:* «l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti» *con le seguenti:* «l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione»;

d) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «e la coalizione di liste o la singola lista» *fino a:* «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa», *sostituire le parole:* «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» *con la seguente:* «il» *e dopo le parole:* «340 seggi» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando quanto stabilito al comma 7» *e sopprimere il secondo periodo;*

e) al comma 6, sostituire le parole: «321 seggi» con le seguenti: «340 seggi»;

11) *al comma 18, capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «procedendo secondo l'ordine decrescente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;*

12) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominali, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze";

13) *dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.»

---

### 1.9208

MINZOLINI, FALANGA, BONFRISCO, TARQUINIO, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO  
LETTIERI

*Al comma 3, capoverso «art. 3», sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

### 1.12076

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.*

---

**1.9216**

MINZOLINI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGONCELLI, Eva LONGO, IURLARO,  
ARACRI, TARQUINIO

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.*

---

**1.9207**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 3, capoverso «art. 3», sopprimere il comma 3.*

---

**1.12078**

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere la parola:  
«plurinominali».*

---

**1.9227**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23.*

---

**1.9228**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.9229**

DE PETRIS

*Sopprimere il comma 4.*

---



**1.9230**

MARIO MAURO, MARIO FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.9231**

MINZOLINI, ARACRI, FALANGA, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, PAGNONCELLI, Eva LONGO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.9239**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. La votazione per la Camera dei Deputati avviene su un'unica scheda recante il cognome e nome di ciascuna candidata e candidato, scritti su un ampio rettangolo, a sinistra del quale è riportato entro un apposito quadrato, il contrassegno della lista cui la candidata o candidato è collegato.

3. Ciascun elettore dispone di un voto ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste in ragione proporzionale, da esprimere mediante uno o due voti di preferenza per candidate e candidati appartenenti ad una stessa lista. Il voto di preferenza si effettua tracciando un segno sul quadrato posto a fianco della candidata o candidato prescelto e si intende anche espresso a favore della lista collegata.

4. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidate e candidati facenti parte della stessa lista, pena la nullità del voto. Devono altresì riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista».

*Conseguentemente:*

all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

*b-bis*) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno posto affianco al candidato prescelto».

All'articolo 1, comma 16, capoverso Art. 59-*bis*, il comma i è soppresso.

All'articolo 1, dopo il comma i6, inserire il seguente:

16-*bis*. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

«Questi enuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato a cui è attribuito voto di preferenza nonché il contrassegno della lista ad esso collegata. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e ciascuna lista».

2) al comma 3-*bis*, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e i voti di preferenza».

---

## 1.9240

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. La votazione per la Camera dei Deputati avviene su un'unica scheda recante il cognome e nome di ciascuna candidata e candidato, scritti su un ampio rettangolo, a sinistra del quale è riportato entro un apposito quadrato, il contrassegno della lista cui la candidata o il candidato è collegato.

3. Ciascun elettore ed elettore dispone di un voto ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste in ragione proporzionale, da esprimere mediante un voto di preferenza per una candidata o un candidato appartenente alla lista votata. Il voto di preferenza si effettua tracciando un segno sul quadrato posto a fianco della candidata o candidato prescelto e si intende anche espresso a favore della lista collegata».

*Conseguentemente:*

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

*b-bis)* al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno posto affianco al candidato pre-scelto».

All'articolo 1, comma 16, capoverso Art. 59-*bis*, il comma 1 è soppresso.

All'articolo 1, dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-*bis*. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

«Questi enuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato a cui è attribuito voto di preferenza nonché il contrassegno della lista ad esso collegata. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e ciascuna lista».

2) Al comma 3-*bis*, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e i voti di preferenza».

---

## 1.9241

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in

ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"».

---

**1.9242**

CALDEROLI, BISINELLA

*All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall'eventuale contrassegno proprio del candidato, può essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni, devono essere uguali"».

---

**1.9243**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

L'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata».

---

**1.9244**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza"».

**1.12142**

FEDELI, BONFRISCO, BIANCONI, BISINELLA, DE PETRIS, DE PIETRO, BATTISTA, CIRINNÀ, DI GIORGI, MATURANI, IDEM, PEZZOPANE, AMATI, SAGGESE, MATTESINI, MANASSERO, FAVERO, SPILABOTTE, CANTINI, MANCONI, BERTUZZI, LO GIUDICE, Elena FERRARA, PIGNEDOLI, PUPPATO, FASIOLO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza. In caso di espressione di un'unica preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al candidato capolista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."

*Conseguentemente,*

1) al comma 14, lettera *b*), aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Ad esclusione del capo lista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

2) al comma 18, capoverso "Art. 84" apportare le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e succes-

sivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «procedendo secondo l'ordine decrescente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente».

---

### 1.12143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza, il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista con accanto appositi spazi per l'espressione delle preferenze».

---

### 1.9246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. il comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista con accanto le due righe per l'espressione delle preferenze"».

---

**1.9247**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) comma 4, sostituire le parole: «sono aggiunte», con le seguenti: «, dopo le parole: "in ragione proporzionale" sono inserite le seguenti: "per la scelta del lista e per l'espressione di un voto di preferenza" e sono aggiunte»;

b) comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sulle schede, accanto ad ogni singolo contrassegno di lista, è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni"»;

c) sostituire il comma 16, con il seguente: «16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: "Art. 59. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. L'elettore ha altresì facoltà di esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni"»;

a) comma 18, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione», con le seguenti: «secondo il numero delle preferenze ricevute»;

d) comma 18, capoverso «Art. 84», comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «procedendo secondo l'ordine decrescente», con le seguenti: «procedendo secondo il numero delle preferenze ricevute»;

e) comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

f) comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4», con le seguenti: «2 e 3».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) premettere alla lettera a), la seguente lettera: «0a) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni."»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) sostituire l'articolo 58 con il seguente:

"Art. 58. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque ap-

posto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può altresì esprimere una preferenza, riportando nell'apposito spazio il cognome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere"»;

*c)* dopo la lettera *d)*, aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed il cognome del candidato al quale è stata attribuita la preferenza" e al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei voti di preferenza";

2) al comma 3-*bis*, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i voti di preferenza";

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4) "4-*bis*. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista";

5) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere";

*d-ter)* all'articolo 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 2), dopo le parole: "dà atto del numero dei voti di lista" sono inserite le seguenti: "e dei voti di preferenza";

2) al secondo comma, dopo le parole: "per le singole liste" sono inserite le seguenti: "e per i singoli candidati",

*d-quater)* all'articolo 74, secondo comma, dopo le parole: "siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste" sono inserite le seguenti: "o ai candidati";

*d-quinques)* all'articolo 77, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

1-*bis)* determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;

1-*ter)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali;

*d-sexies)* all'articolo 86, comma 1, le parole: "al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-*ter)*"».



**1.9248**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e nome dei relativi candidati» con le seguenti: «ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due. candidati compresi nella lista votata».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:*

Art. 14-bis. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

Art. 14-ter dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

«Art. 59. - 1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».

**1.9250**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e nome dei relativi candidati» con le seguenti: «ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due dei candidati compresi nella lista votata».*

*Conseguentemente, al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - "Art. 59. -1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista"».

b) dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. -1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».

---

### 1.9251

DE PETRIS

*Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e appositi spazi predisposti accanto al contrassegno per l'espressione di due preferenze per candidati di genere diverso».*

---

### 1.9252

DE PETRIS

*Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso».*

---

### 1.12144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «, con accanto due righe per l'espressione delle preferenze, e dispone altresì della facoltà di esprimere due preferenze la seconda delle quali deve essere di genere diverso dalla prima. In caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».*

---

**1.12145**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole:* «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con accanto due righe per l'espressione delle preferenze, e dispone altresì della facoltà di esprimere due preferenze la seconda delle quali, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di genere diverso rispetto alla prima».

---

**1.12146**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole:* «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso, a pena di nullità per entrambe le preferenze, scrivendo il cognome del candidato prescelto nel rettangolo posto accanto al contrassegno. In caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

---

**1.12147**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole:* «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con la possibilità di esprimere due preferenze negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno. In caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

---

**1.12149**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole:* «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con accanto appositi spazi per l'espressione delle preferenze, e dispone altresì della facoltà di esprimere due preferenze la seconda delle quali deve essere di genere diverso dalla prima».

---

**1.12148**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «, con la possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso, a pena di nullità per entrambe le preferenze, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».*

---

**1.12150**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «, con la possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».*

---

**1.9299**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.*

---

**1.9324**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.*

---

**1.9325**

MINZOLINI, FALANGA, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO

*Sopprimere il comma 8.*

---

**1.9328**

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

*All'articolo 1, sopprimere il comma 8.*

---

**1.9332**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**1.9333**

DE PETRIS

*Sopprimere il comma 8.*

---

**1.9355**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.*

---

**1.9356**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**1.9357**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"18-*bis*. 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà e non superiore al numero dei collegi uninominali

della circoscrizione. In caso di quoziente frazionano si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Ciascun gruppo di candidati non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La sussistenza del requisito di cui al presente comma, come verificata in sede di presentazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, è condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità di tutte le candidature del gruppo nella circoscrizione di riferimento.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere

l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre cento venti giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi"».

---

## 1.9358

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*bis*. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori

iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa"».

#### **1.12204**

COCIANCICH, MARCUCCI, DEL BARBA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università con sede in un paese dell'Unione europea, i quali si trovino all'estero per lo svolgimento di un programma ERASMUS, o per un altro progetto di studio assimilabile, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, anche per via telematica, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) le schede elettorali con relativa busta;
- c) la busta preaffrancata recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
- d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente, ovvero ne cura il deposito e la presa in consegna presso l'ambasciata o consolato più vicino.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della

sezione, ciascuna al Presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del Segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del Segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza fame vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

---



Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1385. Em. 1.7000/1 (testo 2)/100 (testo corretto)	246	245	023	188	034	123	APPR.
002	Nom.	Disegno di legge n. 1385. Em. 1.7000/1 (testo 2 emendato)	237	228	024	176	028	115	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
AIELLO PIERO	M	M
AIROLA ALBERTO	C	C
ALBANO DONATELLA	F	F
ALBERTINI GABRIELE	M	M
ALICATA BRUNO	F	F
AMATI SILVANA	F	F
AMIDEI BARTOLOMEO	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA		F
ANGIONI IGNAZIO	F	F
ANITORI FABIOLA	F	F
ARACRI FRANCESCO		
ARRIGONI PAOLO	A	A
ASTORRE BRUNO	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F
AURICCHIO DOMENICO	F	F
AZZOLLINI ANTONIO		
BARANI LUCIO	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	A	A
BATTISTA LORENZO	F	F
BELLOT RAFFAELA	A	A
BENCINI ALESSANDRA		
BERGER HANS	F	F
BERNINI ANNA MARIA	F	F
BERTACCO STEFANO	F	F
BERTOROTTA ORNELLA	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F
BIANCO AMEDEO	F	F
BIANCONI LAURA	F	F
BIGNAMI LAURA		
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	M	M
BISINELLA PATRIZIA		
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	C
BOCCA BERNABO'	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	A	A
BONAIUTI PAOLO	F	F
BONDI SANDRO	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	
BORIOLE DANIELE GAETANO	F	F
BOTTICI LAURA	C	
BROGLIA CLAUDIO		
BRUNI FRANCESCO		
BRUNO DONATO	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F
BUCCARELLA MAURIZIO	C	R
BUEMI ENRICO	F	F

Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuato  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
BULGARELLI ELISA		
CALDEROLI ROBERTO	P	P
CALEO MASSIMO	M	M
CALIENDO GIACOMO	F	F
CAMPANELLA FRANCESCO	A	A
CANDIANI STEFANO	A	A
CANTINI LAURA	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F
CAPPELLETTI ENRICO	C	C
CARDIELLO FRANCO	F	F
CARDINALI VALERIA	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	
CARRARO FRANCO	F	F
CASALETTO MONICA	A	A
CASINI PIER FERDINANDO	F	F
CASSANO MASSIMO	M	M
CASSON FELICE		
CASTALDI GIANLUCA	C	C
CATALFO NUNZIA	C	C
CATTANEO ELENA		
CENTINAIO GIAN MARCO		C
CERONI REMIGIO	F	F
CERVELLINI MASSIMO	A	A
CHIAVAROLI FEDERICA	F	
CHITI VANNINO	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	C
CIOFFI ANDREA	C	C
CIRINNA' MONICA	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F
COLLINA STEFANO	F	F
COLUCCI FRANCESCO	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	A	A
COMPAGNA LUIGI	F	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	M	M
CONSIGLIO NUNZIANTE	A	A
CONTE FRANCO	F	F
CONTI RICCARDO		
CORSINI PAOLO	F	F
COTTI ROBERTO	C	C
CRIMI VITO CLAUDIO	C	C
CROSIO JONNY	C	A
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F
CUOMO VINCENZO		

Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
D'ADDA ERICA	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F
DALLA TOR MARIO	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		
D'ANNA VINCENZO	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.		
DAVICO MICHELINO	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	A	A
DE PETRIS LOREDANA	A	A
DE PIETRO CRISTINA	M	M
DE PIN PAOLA	M	M
DE POLI ANTONIO	F	F
DE SIANO DOMENICO	F	F
DEL BARBA MAURO	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F	F
DI BIAGIO ALDO	F	F
DI GIACOMO ULISSE		
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO		
DIRINDIN NERINA	F	F
DIVINA SERGIO	A	A
D'ONGHIA ANGELA	F	F
DONNO DANIELA	C	C
ENDRIZZI GIOVANNI	M	M
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F
ESPOSITO STEFANO	F	F
FABBRI CAMILLA	F	F
FALANGA CIRO	F	F
FASANO ENZO	F	F
FASIOLO LAURA	F	F
FATTORI ELENA		
FATTORINI EMMA	F	F
FAVERO NICOLETTA	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F
FEDELI VALERIA		
FERRARA ELENA	F	F
FERRARA MARIO		
FILIPPI MARCO	F	F
FILIPPIN ROSANNA	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F
FISSORE ELENA	F	F
FLORIS EMILIO	F	F

Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
FORMIGONI ROBERTO	M	M
FORNARO FEDERICO	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	M	M
FUCKSIA SERENELLA	C	C
GAETTI LUIGI	C	R
GALIMBERTI PAOLO	F	R
GAMBARO ADELE		A
GASPARRI MAURIZIO	M	M
GATTI MARIA GRAZIA	F	F
GENTILE ANTONIO	M	M
GHEDINI NICCOLO'		
GIACOBBE FRANCESCO	F	F
GIANNINI STEFANIA	F	F
GIARRUSSO MARIO MICHELE	C	C
GIBIINO VINCENZO	F	F
GINETTI NADIA	F	F
GIOVANARDI CARLO		
GIRO FRANCESCO MARIA		F
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	C
GOTOR MIGUEL	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F
GRASSO PIETRO		
GUALDANI MARCELLO	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO		
ICHINO PIETRO	F	F
IDEM JOSEFA	F	F
IURLARO PIETRO		
LAI BACHISIO SILVIO	F	F
LANGELLA PIETRO	F	F
LANIECE ALBERT	F	F
LANZILLOTTA LINDA	F	F
LATORRE NICOLA	F	F
LEPRI STEFANO	F	F
LEZZI BARBARA	C	C
LIUZZI PIETRO		
LO GIUDICE SERGIO	F	F
LO MORO DORIS	F	F
LONGO EVA	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F
LUCHERINI CARLO	F	F
LUCIDI STEFANO	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	
MALAN LUCIO	F	F

Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
MANASSERO PATRIZIA	F	F
MANCONI LUIGI		
MANCUSO BRUNO	F	F
MANDELLI ANDREA	F	F
MANGILI GIOVANNA	C	C
MARAN ALESSANDRO	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F
MARGIOTTA SALVATORE	F	F
MARIN MARCO	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	F
MARINO LUIGI	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F
MARTELLI CARLO	C	R
MARTINI CLAUDIO	F	F
MARTON BRUNO	C	R
MASTRANGELI MARINO GERMANO		
MATTEOLI ALTERO	F	F
MATTESINI DONELLA	F	F
MATURANI GIUSEPPINA	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F
MAURO MARIO	A	A
MAZZONI RICCARDO	F	F
MERLONI MARIA PAOLA	F	F
MESSINA ALFREDO		
MICHELONI CLAUDIO	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F
MILO ANTONIO		
MINEO CORRADINO	F	
MINNITI MARCO	F	F
MINZOLINI AUGUSTO		C
MIRABELLI FRANCO	F	F
MOLINARI FRANCESCO	C	C
MONTEVECCHI MICHELA		
MONTI MARIO	M	M
MORGONI MARIO	M	M
MORONESE VILMA	C	C
MORRA NICOLA	C	
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F
MUCCHETTI MASSIMO		
MUNERATO EMANUELA	A	A
MUSSINI MARIA	A	A
NACCARATO PAOLO		
NAPOLITANO GIORGIO		
NENCINI RICCARDO	F	F

Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
NUGNES PAOLA	C	C
OLIVERO ANDREA	F	F
ORELLANA LUIS ALBERTO	A	A
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F
PADUA VENERA	F	F
PAGANO GIUSEPPE	F	F
PAGLIARI GIORGIO	F	F
PAGLINI SARA	C	C
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO		
PALERMO FRANCESCO	F	
PALMA NITTO FRANCESCO	F	
PANIZZA FRANCO	F	
PARENTE ANNAMARIA	F	F
PEGORER CARLO	F	F
PELINO PAOLA	F	F
PEPE BARTOLOMEO	M	M
PERRONE LUIGI	F	F
PETRAGLIA ALESSIA		
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	C
PEZZOPANE STEFANIA	F	F
PIANO RENZO	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	R
PICCOLI GIOVANNI	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F
PINOTTI ROBERTA	F	F
PIZZETTI LUCIANO	F	F
PUGLIA SERGIO	C	F
PUGLISI FRANCESCA	F	F
PUPPATO LAURA	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	
RANUCCI RAFFAELE	F	F
RAZZI ANTONIO	F	F
REPETTI MANUELA	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F
RIZZOTTI MARIA	F	F
ROMANI MAURIZIO		
ROMANI PAOLO	F	F
ROMANO LUCIO	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F
ROSSI LUCIANO	F	F
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO		
RUBBIA CARLO	M	M
RUSSO FRANCESCO	F	F

Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
RUTA ROBERTO	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	A	
SACCONI MAURIZIO	F	F
SAGGESE ANGELICA	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	M	M
SANTANGELO VINCENZO	C	C
SANTINI GIORGIO	F	F
SCALIA FRANCESCO	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	F	F
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE		
SCIBONA MARCO		
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO	F	F
SCOMA FRANCESCO	F	R
SERAFINI GIANCARLO	F	F
SERRA MANUELA		
SIBILIA COSIMO	F	F
SILVESTRO ANNALISA	F	F
SIMEONI IVANA	C	C
SOLLO PASQUALE		F
SONEGO LODOVICO	F	A
SPILABOTTE MARIA	F	F
SPOSETTI UGO	F	F
STEFANI ERIKA	A	A
STEFANO DARIO	A	A
STUCCHI GIACOMO	A	R
SUSTA GIANLUCA	F	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.		
TAVERNA PAOLA	C	C
TOCCI WALTER	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	F
TONINI GIORGIO	F	F
TORRISI SALVATORE	F	F
TOSATO PAOLO	A	A
TREMONTI GIULIO		
TRONTI MARIO	F	F
TURANO RENATO GUERINO	F	F
URAS LUCIANO	A	A
VACCARI STEFANO	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	C	C
VALDINOSI MARA	F	F
VALENTINI DANIELA		
VATTUONE VITO	F	F
VERDINI DENIS	F	F



Seduta N. 0383 del 23/01/2015 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
VERDUCCI FRANCESCO	F	F
VICARI SIMONA	F	
VICECONTE GUIDO	F	F
VILLARI RICCARDO	F	F
VOLPI RAFFAELE		
ZANDA LUIGI	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	
ZELLER KARL		
ZIN CLAUDIO	F	F
ZIZZA VITTORIO		
ZUFFADA SANTE	F	F

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Aiello, Albertini, Anitori, Bilardi, Bubbico, Caleo, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Endrizzi, Formigoni, Fravezzi, Gentile, Minniti, Monti, Morgoni, Munerato, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato; Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

### **Governmento, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 19 gennaio 2015, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Francesco De Sanctis, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ai dottori Maria Lucia Conti, ingegner Fabio Croccolo, Ingegnere Francesco Lucio Errichiello, architetto Roberto Ferrazza, ingegner Francesco Musci, dottor Antonio Parente, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, alla dottoressa Maria Teresa Di Matteo, al dottor Renato Poletti e all'ingegner Vittorio Rapisarda Federico, nell'ambito dello stesso Ministero.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Garante del contribuente, trasmissione di atti**

Il Garante del contribuente per la Provincia autonoma di Trento, con lettera in data 14 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 455).

### Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lezzi, Cotti, Catalfo e Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03307 del senatore Santangelo ed altri.

#### Interrogazioni

MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CRIMI, DONNO, GAETTI, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dal quotidiano «mbnews», giornale *on line* di Monza e della Brianza, del 20 gennaio 2015, si apprende che diversi consiglieri regionali e comunali eletti in Brianza hanno scritto una lettera al consiglio di amministrazione di Bea (Brianza energia ambiente), società per azioni partecipata dalla Provincia e da 11 municipalità della Brianza, «per condannare la scelta irresponsabile dell'azienda di non accantonare a bilancio alcun fondo per il ripristino ambientale e per lo smantellamento dell'inceneritore di Desio, una volta che questo sarà giunto a fine vita»;

in particolare, si viene a sapere che «dall'analisi dei bilanci della società è emerso che in 40 anni di attività dell'inceneritore nessuno si è mai posto il problema dei costi da sostenere per bonificare il terreno su cui insiste l'impianto e per lo smantellamento dello stesso, quando verrà chiuso»;

considerato che risulta agli interroganti che diversamente dalla scelta di Bea SpA di non accantonare né costituire un fondo passività per oneri futuri derivanti da ripristino ambientale, aziende dello stesso settore, come Iren, Lgh ed Hera, hanno accantonato dei fondi in vista dello smantellamento dei loro forni. La Iren ha accantonato 400.000 euro in vista della dismissione dell'impianto di Reggio Emilia; la Lgh ha accantonato 47 milioni di euro per il futuro smantellamento dei suoi impianti, tra cui i forni di Parona e Cremona; la Hera, per lo smantellamento degli inceneritori di Trieste e Padova, ha accantonato 6.300.000 euro;

considerato altresì che per quanto risulta agli interroganti i consiglieri regionali e comunali della provincia di Monza Brianza, in data 15 gennaio 2015, hanno indirizzato una lettera al consiglio di amministrazione della società Bea, ritenendo doveroso «osservare come, nel Bilancio relativo all'esercizio 2013 e precedenti, Brianza Energia Ambiente SpA non abbia prudentemente accantonato e costituito un Fondo Passività per oneri futuri derivanti da ripristino ambientale», come si legge nello stesso articolo;

considerato inoltre che:

la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico è espressamente prevista dall'art. 9 della Costituzione, che non pone sotto

tutela esplicita l'ambiente, ma la tutela dell'ambiente è stata riconosciuta come principio sia dalla Corte di cassazione, che dalla Corte costituzionale, ed è prevista in numerose direttive dell'Unione europea;

l'ambiente è espressamente tutelato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 37 che recita: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»;

l'articolo 9 della Costituzione è accostato all'art. 117, comma secondo, lettera *s*), che recita: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nella tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;

a giudizio degli interroganti il medesimo principio si associa al sempre più crescente bisogno di «arginare» la pressione dei valori di libera iniziativa economica privata e di proprietà privata in funzione di un bilanciamento con altri beni ed interessi antagonisti (salute, ambiente, patrimonio culturale) che possono essere messi a rischio e pregiudicati dall'incontrollato svolgimento dell'impresa economica privata senza controlli e limitazioni dettati dall'interesse generale;

considerato altresì che:

i principi previsti dal combinato disposto dell'art. 114, comma 3, della legge n. 388 del 2000, della circolare ministeriale n. 5/E del 26 gennaio 2001, della raccomandazione 2001/453/CE del 30 maggio 2001, nonché i principi contabili n. 19 e 31 dell'Organismo italiano di contabilità hanno sancito l'obbligo per gli organi amministrativi posti a governo di società potenzialmente inquinanti di provvedere ad un'attenta e prudente valutazione dei rischi e dei costi conseguenti ad un ripristino ambientale;

la normativa trova conforto anche nella giurisprudenza che ha affermato come l'ambiente rappresenti un valore costituzionale, un «diritto fondamentale della persona» e «interesse della collettività» (sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 1987), un «bene immateriale unitario, un elemento determinativo della qualità della vita» (Corte costituzionale n. 641 del 1987);

a parere degli interroganti la mancata previsione di un fondo per le passività rappresenterebbe un grave ed irreparabile danno per gli enti che partecipano alla composizione societaria in quanto si troverebbero a doversi sostituire alla società partecipata per assolvere ai costi per la bonifica dei suoli in seguito alla dismissione dell'impianto, quale obbligazione legale;

considerato infine che il procuratore generale presso la Corte dei conti, Salvatore Nottola, nel suo giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 2013, ha affermato che, per il loro peso finanziario e per la dimensione economica, «gli enti partecipati hanno un forte impatto sui conti pubblici, sui quali si ripercuotono i risultati della gestione, quando i costi non gravano sulla collettività, attraverso i meccanismi tariffari», come si legge in un articolo de «il Fatto Quotidiano» del 29 giugno 2014, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per rendere effettiva la tutela del patrimonio ambientale così come costituzionalmente sancita, nonché per prevenire futuri rischi ambientali attraverso una corretta dismissione a fine vita dell'impianto di incenerimento di Desio ed anche evitando che l'azienda Brianza energia ambiente esponga i soci (Provincia di Monza Brianza e Comuni aderenti) al rischio di dover sostenere direttamente gli oneri, costi che chiaramente sarebbero riversati in ultimo sui cittadini.

(3-01590)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

LIUZZI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

in data 1° luglio 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale concernente «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

il decreto, emanato in periodo di *spending review*, prevede la sottrazione dei contributi alle bande musicali, per un totale di circa 400.000 euro (circa 500 euro all'anno a gruppo);

con l'importo citato venivano finanziati soltanto 800 gruppi musicali, a fronte dei circa 5.000 presenti in tutto il territorio italiano, ovvero il 17 per cento del totale;

le bande italiane, così come confermato dal tavolo permanente delle federazioni bandistiche e l'associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA), detengono un ruolo determinante all'interno della società poiché svolgono molteplici funzioni quali la propedeutica musicale, la formazione musicale continua ai minori e agli adulti, i concerti, le manifestazioni civili e religiose, momenti musicali a favore della comunità ed azioni meritorie di socializzazione (in particolare nei centri minori del Mezzogiorno dove maggiormente è diffusa la tradizione musicale bandistica) con risorse economiche davvero risibili, nella quasi totalità dei casi in modo volontaristico e gratuito;

gli organismo rappresentativi di categoria hanno evidenziato altresì che il decreto ministeriale non prevede più la possibilità di sovvenzionare direttamente i singoli complessi bandistici come avveniva in vigenza del precedente, e ciò accade in attuazione dell'art. 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto l'abrogazione degli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

tuttavia, l'art. 43 del medesimo decreto ministeriale, rubricato «Promozione», al comma 1 prevede la possibilità di concedere «un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale finalizzati: al ricambio generazionale degli artisti, alla coe-

sione e all'inclusione sociale, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico;

a questo proposito, poiché ai sensi del comma 3 potranno essere sostenuti fino ad un massimo di 15 progetti per tutte le tipologie citate, verosimilmente saranno presi in considerazione solo progetti di rilevanza e operatività nazionale o internazionale, preferibilmente proposti da soggetti rappresentativi di più organismi;

conseguentemente vi potranno essere, al massimo, una sessantina di progetti che verranno approvati, ma di questi nessuno sarà riservato alle bande, poiché esse operano su base territoriale (pur essendo presenti su tutto il territorio nazionale) e, viste le incertezze economiche, non riescono a garantire pianificazioni pluriennali;

a giudizio dell'interrogante la situazione è paradossale. In un momento di grave e perdurante congiuntura economica è assurdo non investire nella musica, nella cultura, nel volontariato e nel sociale,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione delle bande musicali italiane;

se intenda perfezionare il decreto ministeriale 1° luglio 2014 prevedendo una maggiore attenzione nei confronti delle bande musicali e rendendo meno stringenti le modalità per ottenere dei contributi pubblici.

(4-03311)

FABBRI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il dazio *antidumping* adottato dal 2009 dall'Unione europea sulle importazioni di bulloni, in particolare dalla Repubblica popolare cinese, è oggi del 74,1 per cento. Tale dazio è rimasto in vigore per 5 anni e, al momento, la Commissione europea sta conducendo un riesame intermedio per decidere se prolungarlo per altri 5;

la Cina in passato ha contestato il dazio presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Questa ha riconosciuto che il dazio presentava elementi di illegittimità;

in seguito a tale decisione, nel 2012 la UE ha ridotto il dazio, portandolo dall'85 per cento all'attuale 74,1 per cento;

la Cina, considerando l'ammontare del dazio in vigore ancora eccessivo, ha presentato un ulteriore ricorso presso l'OMC;

a seguito di questo stato di cose i distributori hanno dovuto rivolgersi ad altri mercati per ottenere le necessarie forniture;

l'elevato livello del dazio, per contro, ha indotto le imprese cinesi ad esportare la propria bulloneria attraverso Paesi terzi;

considerato che:

l'Unione europea e le autorità doganali, in reazione a tale situazione, hanno posto in essere indagini anti-elusione che hanno comportato sanzioni milionarie per i distributori, spesso incolpevoli, anziché per le imprese cinesi;

le operazioni di esportazione di bulloneria cinese attraverso Paesi terzi continuano ed i distributori non hanno alcun mezzo per difendersi: sono costretti a importare da nuovi mercati, data la penuria di materiale, e pertanto sono esposti a ulteriori possibili frodi da parte dei nuovi fornitori;

gli agenti doganali italiani, non avendo ricevuto una formazione adeguata, bloccano *container* che non hanno nulla di irregolare, rallentando di fatto le forniture agli importatori e creando grossi disservizi ai loro clienti;

considerato altresì che a parere dell'interrogante, senza un'armonizzazione delle dogane, le imprese nazionali che utilizzano i porti italiani perdono in competitività nei confronti dei mercati esteri, con conseguenti danni per le imprese stesse e per l'indotto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire affinché i tempi di transito e di sdoganamento delle dogane nazionali vengano resi più celeri ovvero adeguati alla media europea;

quali misure intenda porre in essere al fine di sanare il circolo vizioso instaurato dai dazi *antidumping* che, se non risolto, rischia di determinare il fallimento dei principali distributori italiani.

(4-03312)

VACCIANO, SIMEONI. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 3-01577).

(4-03313)

STEFANI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

come risulta da notizie apparse su quotidiani nazionali e su diversi siti *web*, il problema della «sottrazione internazionale dei figli minori» è un problema molto grave che non è stato ancora risolto, più volte posto all'attenzione, ma purtroppo rimasto, quasi sempre, senza risposte adeguate;

per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate apposite convenzioni internazionali, finalizzate a risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti;

le convenzioni internazionali, con cui il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia è stato designato quale autorità centrale, sono state ratificate e rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Il Dipartimento è stato designato autorità centrale anche dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, le cui disposizioni sono state applicate dal 1° marzo 2005;

tali convenzioni hanno come obiettivi sia la restituzione immediata del minore sottratto illecitamente (in particolare la Convenzione de L'Aja del 1980 parla di massimo 6 settimane per la restituzione, termine che non è mai rispettato) sia il riconoscimento o il ripristino del diritto di visita al genitore non affidatario;

purtroppo oggi si assiste ad un crescente aumento dei minori sottratti illecitamente: parrebbe che «all'appello» manchino ben 1.000 minori sottratti illecitamente che spesso diventano «oggetto di guerre familiari fra culture diverse e spesso distanti» e, come è apparso anche di recente su un quotidiano nazionale, i Paesi di «destinazione» di questi minori sono maggiormente quelli europei (in particolare gli Stati dell'est Europa), Americhe (in particolare gli Stati del sud America) e gli Stati del nord Africa e Medio oriente;

dati statistici relativi alla sottrazione internazionale dei minori suddivisi per nazionalità dei genitori e per anno non risultano essere reperibili presso il Ministero dell'interno da parte della firmataria del presente atto di sindacato ispettivo per l'anno 2010 e per i successivi anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, intendano porre rimedio alla situazione attraverso l'interessamento dei consolati e delle ambasciate degli Stati dove i minori molto spesso vengono portati illecitamente, nonché attraverso l'interessamento, e l'efficace intervento, sia del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e sia del servizio di cooperazione internazionale di Polizia (Intepol) del Ministero dell'interno, e ciò al fine di sradicare con tempestività questo fenomeno criminale e restituire ai legittimi genitori affidatari il minore sottratto;

quali ulteriori atti o procedimenti, anche normativi, intendano promuovere al fine di contrastare efficacemente il fenomeno criminale, anche al fine di ottenere i dati statistici della sottrazione internazionale dei minori suddivisi per anno, dal 2010 ad oggi, e per nazionalità dei genitori ed i dati relativi al numero di minori sottratti rientrati in Italia, in relazione a ciascuno anno.

(4-03314)

PAGLINI, BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, BOTTICI, CIOFFI, BULGARELLI, TAVERNA, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, FUCSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, AIROLA. – *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

le zone costiere mediterranee caratterizzate da dune, e nelle quali si trovano pinete, sono tutelate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che ha recepito la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (*Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1997, n. 248). L'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica è stato successivamente modificato con decreto ministeriale 31 luglio 2013, ma le zone mediterranee protette non sono state modificate. L'elenco delle zone a protezione speciale ai sensi della citata direttiva è stato pubblicato con



il decreto ministeriale 3 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2000, n. 95);

la Regione Toscana in relazione al sistema costiero ha precisato che «Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti all'interno delle pinete costiere, nei sistemi dunali e nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico laddove permane la continuità visiva tra mare ed entroterra» (punto 3.3 prescrizioni, lettera *m*), del Pit, piano di indirizzo territoriale, con valenza di piano paesaggistico, approvato con delibera n. 1121 del 4 dicembre 2014, «Prescrizioni riguardo al sistema costiero – litorale sabbioso del Cecina»;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

a Castagneto Carducci (Livorno) le dune e le relative fasce di vegetazione, costituite principalmente da pini e da un fitto sottobosco, rappresentano un ambito ecologicamente pregiato, il cui valore appare ancora più significativo in considerazione della generalizzata cementificazione dei litorali italiani;

a parere degli interroganti per comprendere l'importanza di questo patrimonio storico-naturalistico è sufficiente leggere il prezioso lavoro storiografico realizzato dallo storico Luciano Bezzini negli archivi locali ed in particolare negli archivi delle fattorie dell'antica famiglia Della Gherardesca (L. Bezzini, Dizionario castagnetano – Storico, geografico, toponomastico, Pontedera, 1995);

il piano attuativo, così come è stato concepito e recentemente approvato dal Consiglio comunale di Castagneto Carducci, prevede un ampliamento di *camping* in un'area dunale pinetata incontaminata, con la nuova costruzione di diverse strutture ricettive e la realizzazione di un ampio parcheggio, come da approvata deliberazione del Consiglio comunale del 21 novembre 2014 avente ad oggetto «Piano urbanistico attuativo per riqualificazione dei campeggi Belmare e Continental e realizzazione di parco pubblico – scheda operativa n. 66 del regolamento urbanistico. Osservazioni e controdeduzioni»;

è altresì emerso che alcune società che gestiscono i *camping* hanno realizzato all'interno della pineta strutture che risultano carenti di idoneo titolo edilizio o realizzate in difformità, totale o parziale (si veda il piano attuativo campeggi del Comune di Castagneto Carducci, Stato attuale Tav. A 2.2);

inoltre, tra le nuove strutture previste ed elencate nei progetti, è stata autorizzata la costruzione di una strada;

la strada, che originariamente doveva essere larga 9 metri e successivamente è stata ridotta a 6,50 metri, penetrerà all'interno della pineta. Il verbale della conferenza dei servizi (Area 5 del territorio e sviluppo economico, Provincia di Livorno, Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per i beni architettonici e paesaggio di Pisa e Livorno) del 9 dicembre 2013, avente ad oggetto «Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e S.M.I. – intervento: P.E. 553/12 Sottosistema insediativo "Città Mare" – Marina di Castagneto

– U.T.O.E. 1 n. 66 di Piano Urbanistico Attuativo Campeggi 'Belmare e Continental'», ha previsto l'abbattimento di alberi e anche se viene dichiarato che verranno evitati «sbancamenti e livellamenti del terreno tali da alterare la morfologia dei luoghi», a parere degli interroganti appare assai difficile che ciò possa avvenire in un terreno coperto da una fitta vegetazione e da una duna per sua natura costituita da una superficie irregolare. Nel citato verbale del 9 dicembre 2013 si legge che «la Conferenza dei Servizi esamina la nuova proposta progettuale, elaborata dal progettista, in merito al percorso di accesso al Campeggio Continental. A tale proposito viene depositato un nuovo elaborato grafico denominato Tav. 47 bis (il nuovo percorso UMI 4) ed integrazione dell'art. 11 NTA»;

a tutto ciò si aggiunge anche il progetto di un «Intervento selvicolturale su Pineta di pino domestico» con relativa richiesta di autorizzazione paesaggistica e dichiarazione di taglio. Gli interventi, come elencato nella relazione tecnica del novembre 2014, contempleranno «taglio di tutti i pini secchi morti in piedi (...), taglio e sgombero di materiale forestale con riduzione selettiva del sottobosco» per un'area complessiva di 9 ettari,

si chiede di sapere:

quali interventi i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per quanto di propria competenza, per tutelare il territorio e la pineta storica di Castagneto Carducci;

se non ritengano di dover verificare quanto fatto dalla Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per i beni architettonici e il paesaggio per le province di Pisa e Livorno a tutela dell'integrità della pineta e delle dune di Castagneto Carducci.

(4-03315)

STEFANO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a Galatone (Lecce), in zona Castellino-Vignali, si colloca una discarica di rifiuti contenenti amianto, gestita dalla ditta R.E.I. e incrementata fino alla capacità di 80.000 tonnellate attraverso la richiesta di ampliamento autorizzato dalla Provincia di Lecce e dal Comune nel 2011;

una perizia tecnica prodotta dal comitato permanente per la difesa della salute e dell'ambiente ha evidenziato che il progetto dell'ampliamento di questa discarica contrasta con la realtà dei luoghi e con gli atti urbanistico-cartografici comunali e regionali (PRG, PUTT, DPP/PUG, PPTR);

la tabella riguardante le presenze naturali e antropiche riportata nella relazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) riferisce che, entro il cerchio di distanza di un chilometro dalla discarica, risultano assenti zone agricole, case di civile abitazione e acquedotti, ma in tale ambito ricadono, in realtà, diffusi terreni agricolo-produttivi a prevalenza di vigneti e uliveti, edifici ad alta e bassa concentrazione a servizio dell'agricoltura, insediamenti produttivi in espansione e aree pianificate, una linea

di acquedotto che passa a circa 150 metri dalla discarica e regimi di tutela naturale e culturale;

il progetto di ampliamento autorizzato per la discarica risulterebbe pertanto istruito e rilasciato sulla base di certificazioni progettuali non conformi allo stato dei luoghi;

il comitato per la tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Galatone, in data 20 ottobre 2014, ha presentato a tal riguardo un esposto alla Procura della Repubblica di Lecce;

sempre nell'ottobre 2014, nel perimetro della stessa discarica di amianto, sono stati trasferiti dal Comune di Cavallino alcune ecoballe di rifiuti con codice CER 19.12.12, senza che fossero stati sottoposti a trattamento ulteriore, secondo quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale (direttiva 1999/31/CE) e dal decreto legislativo n. 36 del 2003;

sempre in agro di Galatone, sulla provinciale Galatone-Galatina al chilometro 2, sorge l'impianto della ditta Cave Marra ecologia Srl per la raccolta, il trasporto di rifiuti solidi urbani (RSU), urbani pericolosi e ingombranti, nonché la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) di rifiuti di raccolta differenziata, R.U.P. e speciali;

tale impianto risulta ricadere in zona agricola di interesse storico-archeologico come riportato anche nella tipizzazione degli elaborati del PUG;

insiste su un vasto fosso abusivo su cui pendono attualmente un'ordinanza di ripristino dell'Ufficio minerario e un contenzioso civile;

su questo lotto di terra sono stati effettuati, prima dell'autorizzazione, 2 sequestri per gestione illecita di rifiuti al suo interno;

l'autorizzazione unica in conferenza dei servizi aveva subordinato il rilascio dei titoli edilizi da parte del Comune di Galatone ad una variante urbanistica non ottemperata dal momento che si sono realizzate numerose costruzioni edilizie in violazione delle norme di distanze dai confini;

nel territorio insistono la condotta principale dell'acquedotto che collega Nardò a Galatone, numerosi pozzi di acqua per uso privato, un depuratore della fognatura di Galatone e dell'ospedale di Nardò;

il Comune di Galatone da tempo non effettua alcun intervento di controllo e di monitoraggio della falda acquifera ivi presente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

se non ritengano opportuno, ognuno per quanto di competenza, in accordo e collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e la Asl competente, avviare uno specifico controllo relativamente alla corretta applicazione e rispetto delle normative vigenti sia nella fase di rilascio dei permessi, sia nell'attuale fase della gestione delle discariche;

se non ritengano altresì necessario procedere, con ricorso ad un ente terzo, ad un ulteriore monitoraggio della falda in prossimità dei luo-

ghi segnalati (discarica Castellino, discarica Castellino-Vignali e Cave Marra ecologia), per rilevare la presenza di sostanze inquinanti.

(4-03316)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*13<sup>a</sup> Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01590, della senatrice Mangili ed altri, sulla dismissione dell'impianto di incenerimento di Desio (Monza Brianza).